

TORNATA DEL 19 MARZO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGHETTI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Risultamento e rinnovamento della votazione per la nomina di due commissari del bilancio. — Seguito della discussione dello schema di legge sulla privativa dei sali e tabacchi — Proposta del deputato Gadda sull'ordine degli articoli, ritirata — Emendamenti dei deputati Fiorenzi, Pessina e Castellano all'articolo 15 — Osservazioni dei deputati Michelini, Castagnola, Paternostro, De Cesare e De Filippo — Si approva un emendamento del deputato Pessina, e si respingono gli altri — Emendamento del deputato Panattoni, combattuto e ritirato — Domanda ed emendamento del deputato Plutino all'articolo 16, e spiegazioni del deputato Briganti-Bellini — Gli emendamenti sono respinti — Obbiezioni del deputato Fabricatore all'articolo 17, e risposta del deputato Sanguinetti — Emendamento del deputato Castellano all'articolo 18, ritirato — Emendamento del deputato Scalini all'articolo 19, combattuto dal deputato Sanguinetti e del ministro per le finanze — È inviato all'articolo 25 — Emendamento del deputato Sineo all'articolo 19, rigettato — È riservata una frase di quell'articolo — Emendamento del deputato Plutino all'articolo 22 — Osservazioni del regio commissario e del deputato Castellano — L'articolo 22 è approvato con aggiunta — Emendamento del deputato Sineo all'articolo 24, e articolo di aggiunta, rinviati — Emendamento del deputato Guerrieri all'articolo 26, accettato — Emendamenti dei deputati Cepolla e Sanguinetti all'articolo 28, non appoggiati — Emendamenti dei deputati Castelli Luigi e Castagnola all'articolo 28, approvati — Emendamento del deputato Plutino all'articolo 31, circa la ripartizione degli oggetti sequestrati — Opposizioni del ministro suddetto, e dei deputati Sanguinetti, De Cesare, relatore, e del regio commissario, e parole in appoggio dei deputati Lazzaro e Michelini — È rigettato — Emendamento dei deputati Crispi e Michelini all'articolo 32 — Il secondo è rigettato — Articolo transitorio proposto dal deputato Crispi, accettato dal ministro — Osservazioni del deputato Beretta. — Presentazione di uno schema di legge del ministro per le finanze per l'esercizio di altri tre mesi del bilancio 1862.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8090. La Giunta municipale e parecchi cittadini di Cantalupo, provincia di Molise, esprimono i loro voti per l'attuazione della ferrovia campano-sannitica.

8091. Cacchiatelli Agata, Vecchi Letizia e Teresa, vedova e figlie del capitano Gioachino Vecchi, di Bologna, reclamano contro la liquidazione della pensione loro assegnata dalla Corte dei conti.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera:

Il commendatore dottore Trompeo, di tre esemplari di una lettera e una proposta di legge sulle acque minerali;

Il giudice segretario della regia procura di Teramo, Gaetano de' baroni Ciaffardoni, di quindici esemplari di una protesta contro le asserzioni del cardinale Antonelli.

Non avendo avuto luogo la definitiva elezione dei due commissari del bilancio, si passa alla votazione di ballottaggio, vale a dire che i due commissari debbono essere scelti fra i quattro primi che risulteranno dallo scrutinio.

Essi sono i seguenti:

Peruzzi, con voti 109 — Mellana, 104 — Bastogi, 82 — Susani, 52.

(Si procede all'appello nominale.)

L'urna rimarrà aperta durante la seduta.

SCALINI. Domando la parola.

Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 7156, di certo Galvasina, il quale interpone l'appoggio della Camera per ottenere un aumento di pensione liquidatagli in 48 centesimi al giorno, dopo 27 anni di servizio, ed essere divenuto cieco in occasione del servizio stesso per un colpo ricevuto alla testa. Questa petizione è stata presentata sin dal marzo 1861 e non fu ancora riferita, perciò io ne domando l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE INTORNO ALLA PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla privativa del sale e dei tabacchi. È stato distribuito ai signori deputati il foglio che contiene stampati i vari emendamenti all'articolo 5 ed all'articolo 15.

Ora chiederò alla Commissione se intenda che si riprenda la discussione agli articoli 5 e 15, ovvero se crede che si cominci dove ci siamo fermati ieri, e che la discussione di quei due articoli si abbia poi a riprendere al fine.

DE CESARE, relatore. Crederei che sia un metodo più facile il seguire la discussione della legge, e riservare gli articoli 5 e 15 per una nuova e completa discussione.

PRESIDENTE. Quando nessuno faccia opposizione, si terrà questo metodo.

(La Camera consente.)

« Art. 15. *Perquisizioni.* — In caso di sospetto di contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali e di tabacchi, si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del regno coll'intervento dell'autorità giudiziaria, ed in mancanza, di un ufficiale di pubblica sicurezza o di uno degli amministratori comunali del luogo. »

A quest'articolo il deputato Fiorenzi propone un emendamento, pel quale alle parole: *in caso di sospetto*, si sostituirebbero le seguenti: *in caso d'indizi fondati, ecc.*

PESSINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Pessina, per parte anche del deputato Fiorenzi, propone un emendamento il quale dice:

« In caso d'indizio di contrabbando e di fabbricazione clandestina di sale e tabacco, si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del regno dagli ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le norme dettate dal Codice di procedura penale. »

Il deputato Fiorenzi, unendosi a quest'emendamento, ritira il suo.

Chi intende svolgere quest'emendamento? Il deputato Fiorenzi o il deputato Pessina?

GADDA. Chiedo di parlare per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli.

GADDA. Io prego la Commissione di volermi dire se non le sembra più opportuno che si facciano precedere a questo articolo le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18.

Negli articoli 17 e 18 si danno i casi e le definizioni del contrabbando. Negli articoli 14, 15 e 16 si stabiliscono le penalità.

Mi pare che la definizione del contrabbando dovrebbe precedere la penalità, e quindi io sarei d'avviso che potrebbe essere più opportuno il far precedere gli articoli 17 e 18 a questi articoli, per le brevi considerazioni che ho svolte.

DE CESARE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Gadda propone una questione d'ordine e di collocamento degli articoli.

Egli crede (prego l'onorevole commissario regio a volermi prestar attenzione, perchè è una questione d'ordine alla quale dovrà rispondere), egli crede, dico, che prima di parlare delle contravvenzioni e delle pene sia opportuno di definire i casi di contrabbando e le contravvenzioni assimilate al contrabbando. Per questa proposta gli articoli 17 e 18 del Governo, che ora sono 18 e 19 della Commissione, avrebbero i numeri 15 e 16, venendo immediatamente dopo il titolo IV.

Il relatore della Commissione ha la parola su questa questione d'ordine.

DE CESARE, relatore. Gli articoli 15 e 16 che enumerano le pene naturalmente stabiliscono il principio della penalità.

I casi a cui questa penalità deve applicarsi logicamente, anzi necessariamente, debbono venir dopo. Prima il principio della pena, dopo i casi ai quali debba questa pena applicarsi.

Ecco perchè, ripeto, mi sembra assai logico collocare prima la pena e poi enumerare i casi a cui questa pena dovrà applicarsi.

MANNA, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANNA, commissario regio. Trovo ragionevolissima l'osservazione del relatore, e la trovo anche in armonia col metodo tenuto nei Codici penali, nei quali è sempre messa prima l'enumerazione delle pene e poi quella dei reati, per la ragione

che dovendo a ciascun reato essere applicata una pena, se la categoria delle pene non precedesse, sarebbe impossibile fare regolarmente le citazioni.

Non c'è dunque nessuna novità; è il metodo solito e antico di rimandare ciascuno dei reati enumerati negli articoli singolari all'articolo generale, dove sono indicate le pene. Io credo che non possa farsi altrimenti.

GADDA. A me pareva più logico di far precedere la definizione del contrabbando. Ad ogni modo io non ne faccio il soggetto di una proposta concreta.

PRESIDENTE. Ora è in discussione l'articolo 15 della Commissione, al quale i deputati Pessina e Fiorenzi ed alcuni altri prepongono un emendamento, di cui darò di nuovo lettura.

L'articolo 15 della Commissione dice:

« In caso di sospetto di contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali e di tabacchi, si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del regno coll'intervento dell'autorità giudiziaria, ed in mancanza, di un ufficiale di pubblica sicurezza o di uno degli amministratori comunali del luogo. »

L'emendamento Pessina è così concepito:

« In caso d'indizio di contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali o tabacchi, si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del regno dagli ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le norme dettate dal Codice di procedura penale. »

Il deputato Pessina ha facoltà di parlare per isvolgere questo emendamento.

PESSINA. La ragione che ha spinto me ed alcuni miei colleghi a presentare questo emendamento all'articolo 15 sta nella necessità di non stabilire un principio eccezionale alle regole comuni del procedimento in materia di reati. Stando nelle nostre istituzioni, stando nelle parole e nello spirito del nostro Statuto costituzionale, il principio dell'inviolabilità del domicilio ed il principio dell'abolizione delle forme eccezionali, non vi sarebbe ragione veruna perchè nella materia del contrabbando ci dovessimo dilungare dalle norme comuni.

La polizia giudiziaria, secondo i dettati del Codice di procedura penale, è più che sufficiente ad accertare i reati nella loro parte generica, a fare che non isfuggano le vestigia permanenti di essi, a fare insomma che la giustizia sia assicurata in tutti i modi. Per tale ragione noi crediamo necessario l'emendamento da noi proposto all'articolo 15.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

DE CESARE, relatore. Io sono dolentissimo di dover respingere l'emendamento dell'onorevole Pessina, e tanto più dolente in quanto che l'emendamento viene da un professore di diritto penale, da uno dei più chiari ingegni dell'avvoceria napoletana. L'indizio è il principio di una prova; se in affari di contrabbando vogliamo stabilire il principio dell'onorevole Pessina, sarà impossibile di poter più colpire il contrabbando ed i contrabbandieri.

PESSINA. Domando la parola.

DE CESARE, relatore. Quando in caso di sospetto il Governo ha avuto l'indizio che esiste un contrabbando in una casa, in un luogo qualunque, se sopra quest'indizio si rivolge al magistrato, si indirizza naturalmente all'autorità competente, e si ordina quindi una visita domiciliare. Il sospetto di contrabbando non può cadere che sopra quegli individui che sono abituati a fare il contrabbando, che hanno fama notoria di contrabbandieri, ed il Governo, nel domandare la sorpresa del contrabbando nel domicilio altrui, col

rivolgersi all'autorità giudiziaria, parmi che abbia provveduto già secondo i dettami della legge.

Io non credo certamente che in tal caso si debba cominciare un processo, che si debba andare all'enumerazione degli indizi, se siano o no legali, per fare una visita domiciliare onde punire il contrabbando; con un tale sistema bisognerebbe rinunciare all'idea di colpire il contrabbando ed i contrabbandieri.

La legge di privativa che noi facciamo è una legge di eccezione, è una legge di monopolio; se vogliamo pigliarla come legge finanziaria nei limiti dello Statuto, questa legge non può stare...

FIorenzi. Domando la parola.

DE CESARE, relatore. Or dunque, come legge eccezionale, noi abbiamo anche d'uopo di mezzi eccezionali per garantirla; cogli indizi, colle prove, coi mezzi strettamente giuridici e con gli elementi di una formale processura sarà assolutamente impossibile di preservare la privativa dal contrabbando e dai contrabbandieri.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pessina.

Pessina. Signori, l'onorevole relatore della Commissione dirigeva a me parole delle quali io lo ringrazio, ma non mi reputo degno. Debbo far notare solamente alla Camera che l'onorevole relatore non ha posto mente ad una reticenza che vi è nell'ammendamento. In esso sta detto: *in caso d'indizi*, e non vi è soggiunta quella parola che sarebbe necessaria per procedere ad atti definitivi, cioè *indizi sufficienti, indizi fondati*.

Vi è appunto preveduto il caso in cui l'autorità possa concepire sospetti, e sospetti non sorti già da un vago detto, ma sorti perchè qualcheduno venga a rivelare che si possono raccogliere delle prove, anzi la regina delle prove, che è l'ingenerare del contrabbando.

Quando però mettiamo la parola *indizi*, cerchiamo evitare il più possibile che si scriva nelle nostre leggi la parola *sospetto*, parola la quale deve ingenerar sempre dei sospetti in coloro che sono qui, come noi, a formulare delle leggi.

Diceva l'onorevole relatore della Commissione che qui si tratta di legge eccezionale, che qui noi non veniamo a domandare alla scienza la giustificazione della nostra proposta, che qui noi veniamo a soccorrere colla legge di privativa ai bisogni urgenti dello Stato.

MICHELINI. Domando la parola.

Pessina. Signori, io fo omaggio fino ad un certo punto allo zelo onde è animato l'onorevole relatore della Commissione quando gli dice che in questo momento noi dobbiamo servire ad estremi bisogni dello Stato, agli interessi finanziari di esso; ma non perchè noi abbiamo a continuare, per urgenti necessità, in un sistema di privativa, noi dobbiamo rompere, violare, conculcare le grandi norme del procedimento penale, le forme solenni dell'istruzione, delle prove, le guarentigie supreme le quali circondano l'inviolabilità del domicilio dei cittadini.

Io non posso credere, o signori, che a guarentire interessi finanziari dello Stato sia necessario turbare la pace domestica, sia necessario affidarci alla volontà di ufficiali della pubblica sicurezza, sia necessario abbandonarci insomma all'arbitrio di coloro i quali non sono chiamati ad adempire il ministero di ufficiali della polizia giudiziaria, secondo le norme dettate dal diritto comune, dalle leggi di procedura penale.

Facciamo sì, ripeto, gli interessi dello Stato, ma nei confini della giustizia, nei confini dei metodi istruttori che la scienza, il senso comune e la nostra legge fondamentale ci

dettano per discernere la verità dall'errore, per iscoprire il reato e il reo, senza punto turbare coloro che sono innocenti.

FIorenzi. Dopo l'eloquente discorso del mio onorevole collega, non mi resta che una sola osservazione a fare alla risposta del relatore.

Egli vi dice: badate, la nostra legge non si rivolge che contro i contrabbandieri; il sospetto è per il contrabbando abituale.

Ma, signori, sta forse scritto in quest'articolo che esso non riguarda che i contrabbandieri?

Ma con questa legge alla mano qualunque finanziere può venire in casa mia e dire: io ho il sospetto che nella vostra casa vi sia contrabbando, e frugarmi tutta la casa, mettere a soqquadro tutta la famiglia; e poi, quando io andrò a ricorrere contro questo sopruso, mi si risponderà: vi era il sospetto.

È questa la garanzia che lo Statuto ci ha dato per l'inviolabilità del nostro domicilio? E sapete voi chi sono i finanziari e chi sono quelli che ritengono per contrabbandieri?

Tutti gli onesti cittadini. Uscite di Ancona, e guardate chi sono coloro che sono visitati con maggior cura e a cui si dà maggior fastidio.

Sono gli onesti cittadini. I contrabbandieri passano con carri e nessuno li guarda, perchè pagano; ma l'onesto cittadino che non paga è quello che è molestato.

Io mi sono trovato più volte in questa circostanza, e posso assicurare che molti miei onorabili amici stranieri vi si sono trovati del pari. Quindi dico che, se metterete nell'articolo che il sospetto riguarda il contrabbandiere già condannato altra volta per contrabbando, lo posso ammettere; ma il sospetto, come voi l'avete espresso nel vostro articolo, non lo posso ammettere, e protesterò sempre contro questo modo d'interpretare lo Statuto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. Spiacemi che dovendo sostenere il progetto della Commissione contro l'emendamento che è stato proposto io abbia a succedere a due eloquenti oratori, di modo che dovrebbe soffrirne il mio amor proprio.

Ma sono così convinto che, ove venisse approvato il loro emendamento, quest'imposta ne soffrirebbe grave danno, che credo opportuno di dir poche parole in difesa del progetto della Commissione, che è conforme a quello del Ministero.

Per rendere accetto l'emendamento, uno dei proponenti avvertiva che aveva adoperato la parola *indizi* senza accompagnarlo con quella di *fondati*. Ma, Dio buono! se gli indizi non sono fondati, non sono più indizi. Quindi questa parola che fu pretermessa non era necessaria, ma non è men vero che bisogna che questi indizi siano realmente fondati. Ciò posto, possono nascere contestazioni tra gli agenti delle finanze e coloro a carico dei quali si fanno le perquisizioni, e frattanto scomparirà il corpo del delitto, perchè il contrabbando, come tutti sanno, è affare di un momento.

Il sospetto, per lo contrario, se male non mi appongo, non ha bisogno di essere giustificato, e più facilmente si colpisce il delinquente.

Mi pare poi che i due preopinanti abbiano soverchiamente magnificati gli inconvenienti di queste perquisizioni.

Se avessimo da fare con un Governo assoluto, con Governo imposto da forza prepotente, oh! allora si bisognerebbe che ci armassimo contro gli arbitrii, contro i soprusi degli agenti suoi. Ma, grazie al cielo, abbiamo da fare con un Governo che riconosce la sovranità popolare. Noi stessi facciamo le

leggi, e possiamo dare al Governo quell'indirizzo che crediamo opportuno.

In sostanza, noi abbiamo bisogno di imposte, vogliamo che questa sul sale e tabacco gitti nel pubblico erario il più che può, quindi, nel nostro proprio interesse, dobbiamo sottoporci a quegli'inconvenienti che sono necessari per ottenere l'intento.

Se a me facessero una perquisizione, essendo tranquillo in coscienza, sapendo di essere innocente, io lascierei fare, pensando che tale perquisizione si fa per tutelare il mio interesse di contribuente, giacchè quanto più di sale e di tabacco si sottrae col contrabbando al pagamento del dazio, tanto maggiori imposte dovremo pagare io e gli altri.

CASTAGNOLA. L'emendamento proposto dagli onorevoli Pessina e Fiorenzi mi pare si possa scindere in due parti.

La prima consiste nel sostituire la parola *indizi* a quella di *sospetto*.

La seconda ha per oggetto di prescrivere che le perquisizioni si facciano dagli ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le norme tracciate dal Codice di procedura penale.

Quanto alla prima parte dell'emendamento io la tengo molto fondata, e osservo che essa non è che la conseguenza di quel principio stabilito nello Statuto, che il domicilio è inviolabile. Se il domicilio è inviolabile, non si può penetrare nel medesimo per semplice sospetto, solo dev'essere accessibile quando esistono dei veri indizi, quando esiste già un principio di prova del reato.

Quindi, siccome in questa proposta che formolano gli onorevoli Pessina e Fiorenzi io ci vedo una garanzia maggiore pei cittadini, io voterò in favore della stessa.

Ma io poi non so capacitarmi dell'utilità della seconda parte dell'emendamento; questa non dice altro che quello che è detto nel progetto della Commissione e del Ministero. Che vantaggio vi ha a dire: la perquisizione si farà invece dagli ufficiali di polizia giudiziaria? Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono in primo luogo il giudice istruttore, il giudice di mandamento, ed in secondo luogo sono ufficiali di polizia giudiziaria tutti quanti i carabinieri, tutti gli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica. Quindi io voterò di preferenza la locuzione adoperata dalla Commissione, la quale vuole che in primo luogo la perquisizione si faccia sempre coll'intervento dell'autorità giudiziaria allorchando si può, e solamente in mancanza di quest'autorità vuole che possano intervenire gli ufficiali di pubblica sicurezza ed anche gli amministratori comunali, ma esclude i semplici agenti di pubblica sicurezza.

Quindi, per riepilogare il mio avviso, io crederei che l'emendamento si dovesse dividere in due parti; chiederei quindi la divisione. Io sono propenso a votare per la prima parte, ma io respingo la seconda perchè parmi inutile, perchè parmi anzi che si diparta da quelle guarentigie le quali sono state determinate col progetto della Commissione.

PRESIDENTE. La divisione essendo di diritto, si metterà ai voti in due parti.

Il deputato Pessina ha la parola.

PESSINA. Giacchè l'onorevole preopinante non mette in dubbio la prima parte dell'emendamento, io mi limiterò a poche e brevissime osservazioni intorno alla seconda parte.

Siccome appare dalla natura medesima dell'emendamento, non si tratta solo di determinare quali sieno coloro a cui debbe competere il procedere alle investigazioni generiche, alle perquisizioni domiciliari, ma vi ha un'altra parte ancora

contemplata dall'emendamento, cioè da quell'aggiunta che consiste nelle parole: *secondo le norme dettate dal Codice di procedura penale*.

L'articolo, secondo il progetto ministeriale e quello della Commissione, parla in generale di visite o perquisizioni domiciliari, non determina, non enunzia quali debbano essere le condizioni solenni che accompagnano quelle visite, quelle perquisizioni domiciliari; quali debbano esserne le forme sostanziali a maggior guarentigia della libertà individuale e dell'invioabilità del domicilio dei cittadini. In conseguenza, riflettendo sopra queste ultime parole, egli è incontrastabile che l'emendamento non viene a menomare, ma viene ad accrescere la garanzia dell'individuo.

Ma quando si rifletta altresì che nell'articolo del progetto ministeriale ed in quello della Commissione si parla dell'intervento non solo dell'autorità giudiziaria, ma, in mancanza di essa, dell'intervento anche degli ufficiali di pubblica sicurezza, chiaro si vedrà che non è certamente da far eco a così fatta locuzione. Imperocchè non è giusto rendere diversa la condizione di coloro i quali sono incolpati di contrabbando da quella di coloro i quali sono incolpati di ogni altro reato.

E soprattutto, o signori, è necessario porre mente a questa comunanza di condizione, inquantochè, se il contrabbando è fatto che offende gl'interessi dello Stato, notate pure che nella categoria dei falli umani esso rappresenta un grado non eminente, anzi rappresenta un grado ben lieve di perversità; e sarebbe strano che per fatti che non danno luogo che ad una multa o ad una pena di carcere e soltanto per interessi pecuniari si debba, sopra un semplice sospetto, sottoporre un individuo alla violazione del suo domicilio e ad un potere di perquisizione il cui esercizio potrebbe facilmente degenerare in perquisizioni arbitrarie.

Ora, quando i proponenti l'emendamento dicevano: *gli ufficiali della polizia giudiziaria*, ciò facevano perchè questi sono quelli che hanno dalla legge un mandato sotto la loro responsabilità, hanno ed istruzioni da seguire, e doveri da da compiere, e forme da rispettare.

Gli agenti doganali non sono certamente tenuti ad essere conoscitori pieni e delle forme solenni del procedimento penale, e delle garentie che debbono accompagnare un'istruzione.

Ma diceva l'onorevole preopinante che nelle stesse leggi di polizia giudiziaria noi troviamo gli agenti di pubblica sicurezza. Ed io aggiungerò: vi troviamo gli stessi agenti della forza pubblica doganale. Ma le leggi di polizia giudiziaria, mentre dicono quali sono gli agenti di essa, determinano la cerchia di attribuzioni per le varie categorie. Vi hanno agenti di polizia giudiziaria cui la legge accorda di assicurare il maleficio soltanto quando esso è flagrante, quando si è nel momento della sua perpetrazione; vi hanno agenti di polizia giudiziaria a cui la legge attribuisce l'investigare le prime notizie del reato, perchè non isfuggano quelle tracce che potrebbero dileguarsi, e sono questi gli agenti di pubblica sicurezza; vi hanno poi altri agenti ai quali l'istruzione, nel vero significato della parola, è affidata dalla legge, e sono coloro che la legge chiama *istruttori*.

Quindi, allorchè i proponenti l'emendamento vi ponevano innanzi la formola generica degli ufficiali di polizia giudiziaria, venivano appunto a richiedere che si determinassero norme comuni e non norme eccezionali e privilegiate, e che le leggi della procedura penale governassero anche l'istruzione in materia di contrabbando.

Signori, conchiudo con una parola. Le finanze dello Stato hanno un presidio in coloro i quali sono stati chiamati a ve-

gliare perchè il contrabbando non avvenga; la legge di privativa, come ogni altra legge d'imposta, ha garanzie sufficienti nella vigile attenzione della stessa autorità amministrativa. Oltre a ciò vi ha nella legge presente la penalità intesa a reprimere il contrabbando. Sia pure, si ammetta pure come giusta questa penalità; senza far ora questione se il contrabbando sia o non sia un reato, io voglio tutto concedere, lo si elevi pure a reato. Ma quando il contrabbando è elevato a reato non si esca dalla dottrina del reato, non si esca da quei principii fondamentali che governano la scoperta e la punizione dei reati.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano ha la parola.

CASTELLANO. Io mi associo all'emendamento che si discute, solo però in quanto alla prima parte, con cui si propone di sostituire la parola *indizi* all'altra *sospetto*; ma, al pari dell'onorevole mio amico Castagnola, puramente e semplicemente non potrei associarmi alla seconda parte dell'emendamento stesso; invece proporrei che fossero cancellate dal progetto dell'articolo in discussione le parole con cui, in mancanza dell'autorità giudiziaria, si attribuisce l'intervento nelle perquisizioni di cui trattasi ad ufficiali di pubblica sicurezza.

DE CESARE, relatore. Domando la parola.

CASTELLANO. E ne dirò brevemente le ragioni.

L'autorità giudiziaria è quella che naturalmente dovrebbe sempre intervenire. Se vi possono essere dei casi in cui sarebbe difficile che quell'intervento avesse luogo, potrà per questo disconvenirsi che esisteranno sempre sul luogo degli agenti dell'amministrazione comunale? E perchè chiamerete gli ufficiali di pubblica sicurezza, quegli ufficiali che non possono essere ad altro destinati che a prestar braccio forte, sia che vengano richiesti dall'autorità giudiziaria, sia che lo vengano dall'autorità comunale? Questa almeno, se chiamata a supplire l'autorità giudiziaria, avrà per sé la guarentigia della sua origine elettiva, la quale manca del tutto agli agenti di pubblica sicurezza.

Riassumendo, ho due osservazioni da presentare: la prima, che si debba al più possibile rimanere ne' confini della legge generale; la seconda che, se le circostanze eccezionali son quelle che ci spingono a consentire allo Stato questa legge, per sé stessa eccezionale, ad onta delle antipatie già reiteratamente manifestate contro di essa, non dobbiamo per questo neutralizzarne poi indirettamente la portata, negando quelle guarentigie che richiede specialmente l'interesse della finanza, perchè non resti deluso. Ogni eccezione però non dovendo mai trascendere i limiti del bisogno, limitata come la presente, credo che incontrerà l'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano proporrebbe di modificare la seconda parte togliendo le parole: *di un ufficiale di pubblica sicurezza*, e lasciando: *coll'intervento dell'autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa, di uno degli amministratori comunali del luogo*.

La parola è al deputato Paternostro.

PATERNOSTRO. Mi permetto di presentare alcune semplici osservazioni sull'emendamento proposto dal deputato Pessina e dal deputato Fiorenzi. Quanto alla prima parte io posso anche accettare, e prego la Commissione di accettare che si sostituisca la parola *indizio* alla parola *sospetto*; si perchè la parola *sospetto* è divenuta antipatica, sì perchè può credersi di volersi dare vasta estensione nella interpretazione della parola stessa, mentre la parola *indizio* indica che ci debba essere qualche cosa che autorizzi la visita, e toglie l'arbitrio.

Del resto, la misura dell'indizio o del sospetto non è fissata, nè può fissarsi; l'amministrazione deve avere il diritto della visita domiciliare tutt'al più che ci sia un indizio, o diciamo pure un sospetto fondato, e non potendosi fissare il punto dove cominci o finisca l'indizio e il sospetto, io riguardo come inutile l'attuale questione, ed accetto la parola *indizio*.

In quanto alla seconda parte dell'emendamento faccio riflettere all'onorevole Pessina che lo Statuto provvede nel modo il più chiaro e preciso. Che cosa vuole il Pessina? Vuole che la visita domiciliare si faccia dall'autorità giudiziaria collé forme volute dal Codice di procedura penale. Lascio per momento la questione dell'autorità giudiziaria, riserbandomi dirne una parola in fine del mio discorso; parlerò delle forme.

L'articolo 27 dello Statuto, prego la Camera di riflettervi, dice:

« Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza d'una legge e nelle forme ch'essa prescrive. »

Per ciò non si possono far visite domiciliari senza alcuna forma.

La Commissione dice: « Si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del regno, coll'intervento, » ecc., non vi dice però: « senza forme di legge. » Ora, quando voi avete una legge che vi autorizza le visite domiciliari, siete voi autorizzati a farle senza forme, o dovete ridurvi al diritto comune, dovete ridurvi alla teoria stabilita chiaramente dallo Statuto, cioè che nessuna visita domiciliare può essere fatta senza le forme volute dalla legge?

Per me sta che non ci sia bisogno di dichiarare con quali forme debbasi eseguire la visita domiciliare, perchè la forma sta nel diritto comune, la forma sta nelle prescrizioni di legge. Qualsivoglia autorità che faccia una visita domiciliare sa come deve farla, sa da che cosa deve farla precedere, sa da che cosa deve farla seguire, che ci vogliono testimoni, che si deve redigere il processo verbale; sa infine che ci sono delle norme fisse che la procedura ha dettate, perchè la visita domiciliare sia fatta regolarmente.

DE CESARE, relatore. Domando la parola.

PATERNOSTRO. Ciò posto, credo che questa parte dell'emendamento dell'onorevole Pessina non abbia, nè possa aver luogo.

Parlo ora dell'autorità chiamata a fare la perquisizione.

Signori, se volete, come accennava l'onorevole deputato Castellano, togliere l'autorità di sicurezza pubblica, fatelo pure. In quanto a me, dichiaro quel che ho dichiarato già nel seno della Commissione sulla legge di pubblica sicurezza, che meno nei casi precisi voluti dalla legge, meno quando l'ordine pubblico e l'interesse pubblico lo richiedano necessariamente, desidero che l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza si abbia quanto meno si possa.

Io desidero che i diritti dei cittadini siano tutti rispettati e scrupolosamente rispettati. Ma, vi domando: quando voi date all'autorità doganale il diritto ed il dovere, dirò così, di denuncia, per indizio, o sospetto fondato, e cotesta autorità deve adire un'altra autorità per eseguire la visita domiciliare, se ci avete nella legge di sicurezza che gli ufficiali della medesima (e qui, intendiamoci bene, non gli agenti, ma gli ufficiali di pubblica sicurezza, e voi sapete quali siano, vale a dire la magistratura della sicurezza pubblica, vale a dire il delegato e tanti altri che sono chiamati dalla legge ufficiali e non agenti di pubblica sicurezza); se cotesti ufficiali, dico, in taluni casi previsti dalla legge possano eseguire

delle visite domiciliari, perchè voi, in mancanza dell'autorità giudiziaria (notate bene, *in mancanza dell'autorità giudiziaria*), perchè voi non dovrete autorizzare, non l'agente, ma il magistrato, ossia ufficiale di pubblica sicurezza? Non mi pare logico che mentre voi attribuite ai medesimi, in certi casi, la facoltà delle visite domiciliari, e di verbalizzare, vogliate poi escluderli quando, non essendovi autorità giudiziaria, sono richiesti dalle autorità doganali.

Di conseguenza ritengo che l'articolo della Commissione debba esser votato tal quale colla sola sostituzione della parola *indizio* alla parola *sospetto*.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

DE CESARE, relatore. La Commissione non mette molta importanza alla parola *sospetto*, epperò è disposta ad accettare la parola *indizio*. Ma in quanto all'autorità di pubblica sicurezza, chi non sapesse a quali provincie d'Italia appartengono gli onorevoli Pessina e Castellano, si accorgerebbe agevolmente che appartengono all'ex-regno di Napoli, ove il principio fondamentale del Governo era il *sospetto*. Quindi essi, presi certamente da quest'antica paura, vorrebbero bandire il *sospetto* e le guardie di pubblica sicurezza, le quali ricordan loro l'antica polizia borbonica.

Ma oggi nel libero regno d'Italia, ove gli ufficiali di pubblica sicurezza appartengono eziandio ad un onorevole maestro, e possono considerarsi come magistrati onorevoli, probi, onesti e prudenti, credo che si possa benissimo stabilire che, in mancanza dell'autorità giudiziaria, si debba ricorrere all'autorità di pubblica sicurezza in affare di contrabbando.

Badate bene, o signori, al modo con cui si fa il contrabbando. Noi, che apparteniamo alle provincie meridionali, lo sappiamo pur troppo. Quando dunque il doganiere si rivolge all'autorità giudiziaria, e non la trova, dovrà lasciar consumare il contrabbando? Perchè non potrà rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza?

Lasciamo stare per un momento le alte teorie ed atteniamoci un poco alle cose pratiche, ai mezzi più facili e sicuri per governare. Le alte teorie sono bellissime, ed io le venero e le accetto, ma sino al punto che non presentano un ostacolo insormontabile nell'attuazione delle leggi stesse.

La Commissione conseguentemente non ha difficoltà, ripeto, di accettare la parola *indizio* in luogo di *sospetto*, e credo che il Governo pure accetterà questa modificazione; ma in quanto all'altra parte della questione mostriamo d'aver più confidenza negli agenti di un Governo libero ed onesto.

PRESIDENTE. Il deputato Capone ha facoltà di parlare.

CAPONE. La cedo al deputato De Filippo.

DE FILIPPO. Dirò poche parole in sostenimento dell'emendamento proposto dall'onorevole Pessina.

Anch'io sono napoletano; io pure temo della parola *sospetto* e ne ho paura, non già perchè io sia napoletano, ma perchè tutti dobbiamo spaventarci di questa terribile parola. L'onorevole De Cesare diceva: quando si tratterà di eseguire una visita domiciliare, naturalmente si partirà da un movente certo, dai sospetti, dagli indizi, dalle ragioni positive che danno facoltà all'autorità giudiziaria di procedere a tali visite. Per verità, lo confesso francamente, io non vorrei mettere l'inviolabilità del mio domicilio nell'arbitrio e nel criterio degli agenti di polizia; amo di più che la legge parli chiaramente a questo riguardo, come in tutte le sue disposizioni. Mi associo quindi all'emendamento Pessina, che vuole sostituita la parola *indizio* a quella di *sospetto*.

Vengo ora alla seconda parte della questione.

L'onorevole Paternostro diceva che non si viola lo Statuto nel modo con cui l'articolo è redatto.

L'articolo 26 dello Statuto dice che debbano esservi delle forme che garantiscono l'esecuzione di una legge, ma queste forme esistono nell'articolo 15, quindi esso debbe essere sanzionato nel modo come venne dalla Commissione compilato. Ma non è questa la questione: è questione di vedere che specie di forma vi sia, se è la forma legale, giudiziaria; la forma che ha il suo fondamento nei principii incontrastabili di legge.

Se l'onorevole Paternostro può rispondermi affermativamente, allora io sarò dell'opinione dell'onorevole Paternostro; ma se la forma diversifica dalle norme dei procedimenti giudiziari che si adoperano per gli altri reati, che diminuisce le guarentigie sanzionate dal Codice di procedura penale per l'inviolabilità del domicilio, allora giustamente noi diciamo che questa forma non la vogliamo.

Qual è la ragione per cui per questa specie di reati debba procedersi in una guisa diversa da quella che si pratica per gli altri reati?

L'onorevole relatore De Cesare la fa consistere nell'interesse finanziario, nel pericolo che un qualche contrabbando (laddove si accogliesse l'emendamento che io appoggio) potrebbe non esser sorpreso, e l'autore rimanere impunito.

Ma io rispondo: ammettiamo pure che un qualche contrabbando si consumi, perchè l'autorità giudiziaria non è giunta in tempo a sorprenderlo nel domicilio del contrabbandiere o di colui che l'abbia ricettato; avvenga pure che un qualche colpevole resti impunito. Già questi casi saranno rarissimi, poichè quando il contrabbando è sfuggito alla vigilanza delle guardie doganali, difficilmente si potrà rinvenire in un qualche domicilio; come pure sarà difficile che non si trovi pronto un ufficiale di polizia giudiziaria per procedere celeremente ad una perquisizione domiciliare. Ma per questi casi rarissimi dobbiamo noi allontanarci dalle norme sanzionate nelle nostre leggi di procedura penale che metton capo alla libertà dei cittadini, all'inviolabilità del domicilio?

Quindi, tanto le ragioni state poste avanti dall'onorevole Paternostro, come quelle dell'onorevole De Cesare, per persuaderci essere questa una legge eccezionale, e quindi doversi provvedere con mezzi eccezionali, non hanno menomamente modificato il mio convincimento, epperò io insisto nell'appoggiare l'emendamento Pessina.

PRESIDENTE. Avendo la Commissione accettata la prima parte. . .

CASTELLANO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. . . . di questo emendamento, che consiste nel sostituire la parola *indizio* alla parola *sospetto*, prego gli oratori a restringersi alla seconda parte.

La parola è al deputato Castellano per un fatto personale.

CASTELLANO. L'onorevole De Cesare ha detto che dalle mie parole chi non lo avesse saputo avrebbe indovinato che appartengo all'ex-regno di Napoli.

Io nego recisamente la sua asserzione. Mai ho avuto alcun che di comune col Governo che è stato abbattuto in quelle provincie, non per ultima causa, appunto per quella che costituiva il *sospetto* in permanenza come norma della sua dispotica condotta.

Io appartengo alle provincie napoletane, le quali fanno parte del Regno d'Italia, il quale è uscito dal suffragio universale che ha proclamato la monarchia costituzionale, quella monarchia, cioè, la quale non permette altro dispotismo che quello della legge, perchè è il solo dispotismo della legge che assicura la libertà, giammai quello degli agenti che sono

chiamati ad eseguirla; dappoichè anche sotto le forme costituzionali non è mancato a qualche mio onorevole amico, per esempio all'amico Crispi, di essere arrestato per sospetto dagli agenti della polizia costituzionale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Fiorenzi sulla seconda parte.

FIORINZI. Io non posso a meno di rispondere agli onorevoli Michelini e De Cesare, i quali mi sembrano molto compresi dall'idea di mettere in pericolo le finanze. Anch'io voglio tutelare gl'interessi delle finanze, ma voglio prima di tutto tutelare la libertà dei cittadini.

La tutela della finanza non è motivo perchè noi ad essa subordiniamo la libertà dei cittadini.

Noi non abbiamo cacciati gli antichi sovrani se non perchè non ci davano la libertà. Noi non abbiamo fatta l'unità d'Italia che per assicurare la nostra libertà.

La libertà è il perno di tutto, e se per motivi di finanza noi sacrificheremo... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego la Camera a far silenzio.

FIORINZI.... la libertà, noi avremo distrutto lo scopo per il quale abbiamo fatti tanti sacrifici.

Dirò poi all'onorevole De Cesare, che chiunque ha il potere, da qualunque parte questo venga, o dal diritto divino, o dall'elezione popolare, è proclivo ad abusarne, e, per conseguenza, io non voglio dare abusi. Io voglio che la legge determini il modo con cui questo potere deve...

PATERNOSTRO. Domando la parola.

FIORINZI.... essere adoperato, e non posso permettere che la lettera dello Statuto sia violata per una legge di finanza.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcun oratore inscritto, pongo a partito la prima parte di questo emendamento, consistente nel sostituire la parola *indizi* alla parola *sospetto*.

Chi l'approva, s'alzi.

(La Camera approva.)

Pongo a partito il secondo di questi emendamenti, cominciando dal più largo, che è quello del deputato Pessina, il quale dice:

«Dagli ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le norme dettate dal Codice di procedura penale.»

Chi lo approva...

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ora è già proposto il voto.

PATERNOSTRO. Se crede che la discussione sia stata chiusa, mi tacerò; del resto avevo chiesto la parola per parlare su questo secondo emendamento.

PRESIDENTE. Parli; si sospenderà la votazione.

PATERNOSTRO. Non dirò che poche parole.

O io mi sono male spiegato, o sono stato mal compreso da taluno degli onorevoli preopinanti.

Io sostengo che visita domiciliare non può farsi senza le forme volute dalla legge.

Chi ha letto il Codice di procedura penale, in tutti i paesi dove c'è una codificazione regolare, sa che è previsto il caso delle visite domiciliari e ne sono indicate le norme. Dunque, quando la legge dice che sarà fatta visita domiciliare da questa o da quell'altra autorità, è ben inteso che questa visita non possa esser fatta senza forme, perchè è disposizione chiara e precisa dello Statuto che per tutelare l'inviolabilità del domicilio queste visite domiciliari devono esser fatte colle forme prescritte dalla legge. Dunque il voler qui determinare tale o tale altra forma è un voler far supporre che l'articolo implichi il potersi eseguire una perquisizione domiciliare senza forma; è, o signori, un disconoscere non solo lo spirito, ma la lettera dello Statuto.

In quanto poi all'autorità della sicurezza, ritorno a dire che si parla di ufficiali e non di agenti; la legge ha dei casi nei quali gli ufficiali della sicurezza pubblica possono procedere alle visite domiciliari, e devono uniformarsi alle forme prescritte dalla legge.

Se la legge ha stabilito in tali casi che l'ufficiale di sicurezza pubblica possa fare delle visite domiciliari, io non so perchè nei luoghi dove l'autorità giudiziaria non esiste, dove non si trova, non possa, come è scritto, per esempio, nell'articolo 94 della legge di pubblica sicurezza, essere chiamato questo magistrato della medesima che si chiama *ufficiale* e non *agente*.

Mi permetta la Camera che io, prescindendo da altri articoli della procedura penale, le dia lettura dell'articolo 94 sopra invocato. (*Legge l'articolo*) Che cosa vi dice questo articolo, o signori? Vi dice che là dove esiste l'autorità giudiziaria la visita domiciliare deve essere fatta dal giudice, e là dove non esiste l'autorità giudiziaria la visita domiciliare deve esser fatta dall'ufficiale di pubblica sicurezza.

Ora io vi dico: se voi avete già attribuito in diversi casi nelle vostre leggi all'ufficiale di sicurezza pubblica la facoltà di fare le visite domiciliari colle forme in vigore, gliela neghereste nel caso di contrabbando?

Mi direte: non si vuol far mai intervenire l'autorità di pubblica sicurezza nel domicilio dei cittadini! Io vi rispondo che la legge ha provveduto anche ai casi nei quali l'autorità di pubblica sicurezza entra nel domicilio dei privati e fa la visita.

Mi direte: ma nel caso da voi citato si parla di provenienze furtive; ed io vi domando: quando voi autorizaste la visita pel contrabbando, che cosa avete detto? Avete detto: voi frodate la finanza, ho indizio che ci sia contrabbando in casa vostra, quindi entro, e, siccome il giudice non l'ho sotto mano, così vi entro io, ufficiale di pubblica sicurezza; faccio il processo verbale, lo rimetto all'autorità competente, faccio dar corso al procedimento.

Signori, vedere in quest'articolo qualche cosa che attenti alla libertà, qualche cosa che attenti al diritto dell'inviolabilità del domicilio, io credo che sia uno scostarsi dal vero. Quest'articolo è conforme ai principii.

PANATTONI. Domando la parola.

PATERNOSTRO. Non lede nessun diritto dei cittadini, prego quindi la Camera a volerlo votare come sta.

PRESIDENTE. Il deputato Capone ha la parola.

Una voce. La chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

CAPONE. Parlerò contro la chiusura; bisognava non lasciar parlare l'onorevole Paternostro.

PRESIDENTE. Permetta, ella non ha la parola; se vuol parlare contro la chiusura, gliene do facoltà.

CAPONE. Faccio osservare che, se l'onorevole Paternostro non avesse parlato sulla seconda parte, si sarebbe già chiusa la discussione per tutte e due le parti dell'emendamento; ma una volta che egli ha voluto parlare sulla seconda parte mi pare che mi si dovrebbe permettere di rispondere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è ammessa.)

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole deputato Pessina, il quale consiste nel togliere le parole: *dell'autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa, di un ufficiale di pubblica sicurezza o di uno degli amministratori comunali del luogo, e di surrogarvi invece: degli ufficiali della poli-*

zia giudiziaria, secondo le norme dellate dal Codice di procedura penale.

(Fatta doppia prova e controprova, l'emendamento è respinto.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Castellano. . . .

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni, la discussione è chiusa su tutte le proposte.

PANATTONI. Proporrei un nuovo emendamento alla redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Prima si voterà l'emendamento Castellano e poi avrà la parola per proporre il suo.

Il deputato Castellano propone di sopprimere le parole: di un ufficiale di pubblica sicurezza.

Pongo ai voti questo emendamento.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare per proporre il suo emendamento.

PANATTONI. L'articolo 15, quale è proposto dalla Commissione, dice che si faranno le visite e le perquisizioni domiciliari coll'intervento dell'autorità giudiziaria, ed in mancanza di essa, con quegli ufficiali che il medesimo articolo indica come supplenti.

Così dicendo l'articolo, potrebbe dubitarsi che gli agenti della finanza fossero quelli che hanno la guida e la direzione delle visite domiciliari e delle perquisizioni.

Questo ripugna alle regole ed alle convenienze giudiziarie, e non presenterebbe adeguatamente le garanzie del domicilio e della proprietà. Quante volte è invitata l'autorità giudiziaria a prender parte ad un atto quale è quello della perquisizione e della visita, essa ne assume di necessità la direzione. Ond'è che, ove si dice: coll'intervento, affinché non s'intenda una presenza passiva, io propongo che si dica: sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, con quel che segue.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni propone che, invece delle parole: coll'intervento, ecc., si dica: sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

DE CESARE, relatore. La Commissione respinge anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Domanderò prima se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

PANATTONI. Domando la parola.

Vorrei osservare su questo troppo reciso e laconico rifiuto della Commissione, che a respingere una proposta ci vuole una ragione impellente.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PANATTONI. Qual ragione milita dunque contro la convenienza di prevenire la meschina figura, a cui non vorrei esposta mai l'autorità giudiziaria, specialmente dirimpetto alle regole dell'istruzione preliminare che sono comuni a tutte le nazioni, e per le quali l'autorità superiore prende sempre la prima parte negli atti giudiziari?

Quindi insisto nel mio emendamento, se non sento analoghe spiegazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Paternostro.

PATERNOSTRO. Faccio osservare che nei casi di verbalizzazione, nei casi di visita domiciliare, è stabilito che l'autorità superiore è quella che è chiamata ad assumere la direzione.

Ora, se l'autorità giudiziaria è chiamata ad una visita domiciliare, non sarà certo l'agente doganale che avrà la direzione.

Credo quindi che i timori dell'onorevole Panattoni a questo riguardo non sono menomamente fondati. I legisti che siedono nella Camera diranno tutti che, nel caso di concorrenza di varie autorità, è sempre l'autorità superiore che piglia la direzione.

MANNA, commissario regio. Non ho che a far eco alle parole dell'onorevole Paternostro, perchè colle parole: intervento dell'autorità giudiziaria si esprime tutto.

L'autorità giudiziaria non interviene se non per dare autorità alla procedura e per regolarla, nè potrebbe fare meno di questo. Parlare di direzione dell'autorità sarebbe per lo meno una maniera impropria e insolita di parlare. Invece intervento significa appunto quello che desidera l'onorevole Panattoni; significa: presenza e direzione. È questo il linguaggio solito in questi casi.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha facoltà di parlare.

DE CESARE, relatore. Io ho respinto puramente e semplicemente l'emendamento dell'onorevole Panattoni, onde non prolungare questa discussione d'emendamenti. Ma, giacchè egli chiede una risposta, io gliela darò.

Io credo che l'onorevole Panattoni sia stato mosso da un motivo che trova il suo riscontro solamente nell'alta politica. Forse perchè dall'Europa libera e civile sono stati eliminati gl'interventi politici e militari negli Stati stranieri per ragione di nazionalità ei vuole applicare questa teoria alle leggi interne ed eliminare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La parola intervento ha dovuto toccare un poco l'onorevole Panattoni. Ma intervento di autorità giudiziaria in tutte le nostre leggi non significa altro se non che il giudice debba procedere secondo il suo ufficio e le sue attribuzioni; che il giudice debba fare il verbale, e in mancanza di esso, il supplente giudiziario.

Quindi l'autorità giudiziaria non sarà chiamata per assistere al procedimento della sorpresa del contrabbando, della visita domiciliare come un semplice testimonio o come una figura inutile, ma sibbene per operare, per agire, per verbalizzare.

Ecco quanto io credo che si possa e debba rispondere all'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Dietro queste spiegazioni, giacchè tutti sono concordi nella sostanza, non ho più interesse ad insistere per la mutazione delle parole.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, s'intenderà approvato l'articolo 15.

(La Camera approva.)

« TITOLO V. DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENE. — Art. 16. Enumerazione delle pene. — I contravventori alla presente legge possono essere puniti:

« 1° Colla perdita dei generi che formano materia della contravvenzione e degli utensili destinati alla fabbricazione clandestina;

« 2° Col pagamento di una multa proporzionata alla quantità dei generi;

« 3° Col pagamento di una multa non minore di L. 5 e non maggiore di L. 200;

« 4° Colla destituzione dei rivenditori autorizzati. »

PLUTINO. Domando la parola.

È in arbitrio degli agenti doganali infliggere cumulativamente queste pene? L'articolo non è chiaramente espresso; qui non se ne capisce niente.

BRIGANTI-BELLINI. Domando la parola.

PLUTINO. Vorrei una spiegazione dalla Commissione sul proposito.

PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini ha la parola.

BRIGANTI-BELLINI. Mi propongo appunto di dare la spiegazione che domanda l'onorevole Plutino.

Nell'articolo 16 il Governo e la Commissione non hanno inteso altro che d'enumerare le varie qualità di penalità che si possono infliggere per le contravvenzioni alla legge.

I casi ed i gradi di applicazione di queste stesse penalità formano soggetto degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e seguenti. Insomma l'articolo 16 non fa altro che stabilire in genere quali siano le penalità alle quali vanno soggetti quelli che contravvengono alla legge attuale, rimettendosi poi agli articoli susseguenti di determinare i gradi della penalità.

PLUTINO. Malgrado queste spiegazioni, io vorrei che al principio od al fine dell'articolo 15 si aggiungesse:

« I contravventori alla presente legge possono essere puniti secondo i casi:

« 1° Colla perdita, » ecc.

In tal modo si farebbe una distinzione; altrimenti come è concepito l'articolo sembra che queste penalità possano essere inflitte cumulativamente a qualunque siasi specie di contrabbando.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano ha facoltà di parlare.

CASTELLANO. Proporrei puramente e semplicemente la soppressione dell'articolo; poichè, se negli articoli seguenti è precisato ciascun caso speciale con la corrispondente enunciazione della pena ad esso applicabile, non so perchè dovremmo fare questa preventiva enumerazione generale delle pene.

Vi ha poi un altro inconveniente che verrebbe ad essere eliminato mercè la soppressione di questo articolo. Prego la Commissione di por mente all'articolo 29 del progetto di legge, e vedrà che vi si trovano scritte delle eccezioni alle pene stabilite nell'articolo che ora si discute. Per esempio si dice che si procederà all'arresto personale del contravventore, quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa; che i mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa; insomma vi sono queste ed altre disposizioni accessorie e di commutazione di pene, le quali effettivamente, poichè non prevedute nella enumerazione generale a cui mi oppongo, provano come il miglior concetto sia quello di sopprimere l'intero articolo, salvo a regolare ciascun caso speciale colle disposizioni stabilite nel prosieguo di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

DE CESARE, relatore. Rispondo all'onorevole Castellano che noi abbiamo seguito il principio che si trova in tutti i Codici, cioè abbiamo in primo luogo stabilito le varie pene, e poi abbiamo enunciati i casi in cui queste pene si debbono applicare.

Quindi mi pare che, avendo seguito il sistema di tutti i Codici, quest'articolo debba essere accettato come fu proposto.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, furono proposti due emendamenti, l'uno dal deputato Castellano, il quale chiede la soppressione dell'articolo; l'altro dal deputato Plutino, il quale vorrebbe che dopo le parole: *I contravventori alla presente legge possono essere puniti*, si aggiungesse: *a tenore dei casi previsti dagli articoli seguenti*.

Pongo ai voti prima di tutto la soppressione dell'articolo. (Non è approvata.)

Pongo ai voti la proposta del deputato Plutino.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 17. *Pena del contrabbando.* — Il contrabbandiere è punito colla perdita dei generi presi in contrabbando e con una multa proporzionata alla quantità nella seguente misura:

« 1° Per il tabacco greggio e lavorato, di L. 10 a L. 50 per ogni chilogramma. Pei sigari d'Avana e di qualità somigliante, di L. 20 a L. 60 per chilogramma;

« 2° Per il sale, da L. 1 a L. 5 per ogni chilogramma, e più L. 50.

« Le frazioni minori del chilogramma saranno calcolate per un chilogramma. »

FABBRICATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Fabricatore ha facoltà di parlare.

FABBRICATORE. La pena vuol essere applicata secondo le persone; ora, se noi consideriamo la condizione di questa gente che si dà al mestiere di contrabbando, parmi che, secondo che le pene sono stabilite, essa rimarrebbe sempre impunita. La pena che si dà al contrabbando è la multa; ma i contrabbandieri sono in tal condizione che, qualunque siasi la multa stabilita, sono sempre nell'impossibilità di poterla pagare. Che varrà dunque loro tal pena?

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

DE CESARE, relatore. Domando la parola.

FABBRICATORE. Vorrei perciò che, non potendosi per essi pagare la multa, venisse a questa sostituita altra pena equivalente, come il carcere od altro.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Il desiderio posto avanti dall'onorevole Fabricatore è soddisfatto dalle leggi esistenti, imperocchè è determinato nel Codice penale che, quando non si paga la multa, sono stabiliti i giorni di carcere che corrispondono ad ogni franco di multa; quindi, ogniqualvolta le persone che saranno colpite non potessero pagare la multa, non vi è dubbio che dovranno soddisfare la pena col carcere.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha facoltà di parlare.

DE CESARE, relatore. Quello che è chiesto dall'onorevole Fabricatore sta in questa stessa legge. Se si fosse presa la pena di esaminare il complesso della legge, avrebbe trovato stabilito precisamente agli articoli 27 e 29 la commutazione della pena.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta alcuna proposta, pongo dunque ai voti l'articolo 17, quale l'ho testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 18. *Casi di contrabbando.* — Oltre i casi indicati nell'articolo 58 del regolamento doganale, sono considerati di contrabbando:

« 1° I sali introdotti da luoghi stranieri o da quelli ove non esiste privativa;

« 2° I sali trasportati in cabottaggio lungo le coste della Sicilia o della Sardegna senza bolletta di cauzione (*Articolo 7 della presente legge*);

« 3° I sali esportati per l'estero dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata minore di 50 tonnellate senza bolletta di cauzione (*Articolo 6*);

« 4° I sali trasportati da dette isole nel continente italiano senza il permesso del ministro delle finanze (*Articolo 5*);

« 5° Le foglie di tabacco ed i tabacchi lavorati di origine

estera, conservati o trasportati senza la bolletta di pagamento (*Articolo 8*);

« 6° I sali e tabacchi trasportati nella zona di frontiera senza la bolletta di circolazione (*Articolo 9*);

« 7° I tabacchi lavorati di qualità diversa dalla dichiarata che importi dazio maggiore;

« 8° Le foglie di tabacco nazionale che si tentasse di esportare all'estero senza i debiti permessi. »

La parola spetta al deputato Castellano.

CASTELLANO. Io non so, quando al principio di quest'articolo si parla dell'articolo 58 del regolamento doganale, a che cosa si voglia alludere. Forse al regolamento doganale presentato alla Camera per essere convertito in legge? Ma esso è ancora in discussione presso la Commissione nominata per studiarlo dopo il lavoro preparatorio degli uffici, ed essa non ha ancora finito il suo lavoro, sicchè non è ancora venuto alla discussione della Camera.

Così stando le cose, chiedo alla Commissione di consentire che alla locuzione come sopra da essa usata se ne sostituisca un'altra, la quale metta in correlazione l'articolo che discutiamo con le leggi, invece che col regolamento doganale; per esempio, potrebbe dirsi: *oltre i casi indicati nella legge doganale*; dappoichè non si potrà mai ammettere che la Camera possa ritenersi legata da un regolamento che appena si trova presentato per essere convertito in legge, senza che sia stato da essa ancora approvato.

E qui io, per conto mio, protesto altamente contro il sistema seguito nella promulgazione ed esecuzione del suddetto regolamento; imperciocchè non ammetto che si possano con un decreto, con un regolamento qualunque cambiare le leggi preesistenti, senza che preceda il voto della Camera.

Io quindi mi riservo, quando verrà in discussione il regolamento doganale, di presentare su questo proposito più ampie osservazioni, come di ripetere le presenti osservazioni quando verrà in discussione l'articolo 29, dove una seconda volta, ed anche con maggiore efficacia, si vorrebbe prematuramente dichiarare come avente forza irrevocabile il citato regolamento.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SELLA, ministro per le finanze. Senza addentrarmi adesso in verun modo a ragionare del regolamento doganale e della necessità della sua attuazione, io farò solo osservare all'onorevole Castellano che la questione da lui ora sollevata, che cioè non convenga citare in questa legge gli articoli dell'accennato regolamento, è già pregiudicata.

È vero che gli articoli del regolamento doganale non sono veramente ancora articoli di legge, ma occorre notare che già vi si è esplicitamente accennato quando si votò l'articolo 8, dove è detto che « il trasporto dei sali in cabotaggio nelle due isole di Sicilia e di Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione, secondo l'articolo 26 del regolamento doganale. »

Io credo quindi che in vista di ciò l'onorevole Castellano non si opporrà a che in questa legge sia lasciata com'è la citazione degli articoli del regolamento di cui ora si ragiona. Allorquando verrà in discussione il regolamento doganale, se si faranno in quella occasione tali variazioni che i numeri citati in questa legge non corrispondano più a quelli del regolamento, allora occorrerà di correggere quello sconcio che con ragione oggi prevede l'onorevole Castellano.

CASTELLANO. Confesso che l'osservazione dell'onorevole ministro è perentoria; ma a me era sfuggita la menzione del

regolamento doganale passata già senza osservazione nell'articolo da lui citato; anzi aveva trovato che all'articolo 4 del suo progetto la Commissione aveva adottata la locuzione da me proposta all'articolo 18, parlandosi appunto nell'articolo 4 di disposizioni contenute nella legge doganale, e non nel regolamento doganale.

Nel ritirare per ora questa mia proposta non posso però non mantenere la riserva, che mi trovo di avere già fatto, di volerlo riprodurre quando verrà in discussione l'articolo 30, poichè dimostrerò allora la maggiore importanza di tenerne conto effettivo.

PANATTONI. Pregherei l'onorevole signor ministro a dichiarare se egli credesse più regolare e conciliante il sistema che io vado a proporre, cioè di non accennare articolo alcuno, e di indicare solo il regolamento doganale.

Un regolamento doganale vi deve essere, ma non conviene impegnarsi nella indicazione di tale o tal altro articolo. In questo modo mi sembra conciliato l'intento dell'onorevole Castellano e la dichiarazione del signor ministro.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione non avrà difficoltà a che si mettano le parole: *secondo le norme del regolamento*, invece di dire: *dall'articolo 29*.

Se non vi sono opposizioni, l'intero articolo s'intenderà così approvato.

(La Camera approva.)

« Art. 19. *Contravvenzioni assimilate al contrabbando.* — Sono ritenuti come colpevoli di contrabbando:

« 1° Quelli che producono, fabbricano o preparano sale o tabacco senza licenza del Governo, o senza avere adempite le condizioni prescritte dai regolamenti.

« In questi casi i contravventori, oltre la pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione;

« 2° Quelli che vendono, cedono o acquistano sali dati dalla finanza a prezzo di eccezione, giusta l'articolo 11 della presente legge.

« In questi casi la multa è la metà di quella determinata nei precedenti articoli 15 e 16. »

SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCALINI. Io proporrei un'aggiunta all'articolo 19.

Succede in pratica che i compratori per la rivendita del sale ricevono un indennizzo di trasporto, il quale varia secondo la maggiore o minore distanza dal magazzino. Ora, quelli che si trovano a maggiore distanza e ricevono un indennizzo superiore acquistano una massa maggiore di quella che loro occorre per rivenderne ad altri rivenditori, i quali si trovano più vicini al magazzino, e lucrano su questa piccola differenza. Ciò, a mio avviso, costituisce una contravvenzione che si deve assimilare al contrabbando. Quando si venisse per questo caso ad applicare la penalità, a me pare che potrebbe nascere dubbio intorno alla medesima, non essendo determinata dalla legge; quindi per chiarire questo dubbio io proporrei che dopo il paragrafo 2° se ne aggiungesse un 3° in questi termini:

« La compra e vendita dei sali e tabacchi tra rivenditori all'oggetto di rivendita. »

PRESIDENTE. Il deputato Scalini propone che dopo il paragrafo 2 dell'articolo 19 s'introduca la seguente aggiunta per numero 3:

« Tra rivenditori all'oggetto di rivendita. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

SANGUINETTI. Quando l'emendamento proposto fosse accettato, allora converrebbe adottare una sola redazione per

cui l'ultimo alinea si riferisse ad un tempo al 2° e al 3° alinea; chè se la redazione restasse come è, dopo intercalato il paragrafo 3 tra il 2° e l'ultimo alinea, quest'ultimo alinea verrebbe a non più riferirsi al paragrafo 2, ma solo al 3°, proposto dal deputato Scalini.

Quindi prego la Commissione, in caso di adozione, che voglia combinare una redazione per la quale il disposto dell'ultimo paragrafo si riferisca al 2° ed al 3°.

PRESIDENTE. Domando al commissario regio se accetta questa modifica.

MANNA, commissario regio. Vorrei pregare l'onorevole Scalini a spiegarsi meglio, perchè non abbiamo bene capito il suo concetto.

SCALINI. I rivenditori, specialmente del sale, ricevono un indennizzo per prezzo di trasporto dal magazzino al luogo di loro rivendita, e questo indennizzo varia in ragione delle distanze. Quelli che si trovano ad una distanza maggiore hanno un indennizzo maggiore, quelli che sono più vicini hanno un indennizzo minore. Che cosa succede in pratica? Ricevendo un indennizzo maggiore comperano una quantità di sale superiore al consumo che hanno, e lo rivendono a quelli che hanno il loro negozio più vicino al magazzino; così lucrano quella piccola differenza d'indennizzo; questo succede in pratica.

Io credo che ciò sia una contravvenzione, poichè ciascun rivenditore degli oggetti di privativa è già stabilito dalla legge che deve approvvigionarsi presso il magazzino e non può approvvigionarsi per fare una rivendita da un altro rivenditore. Io credo che questo sia abbastanza espresso nella legge.

SELLA, ministro per le finanze. Mi pare che il maggior prezzo di trasporto di questo sale dal negozio di chi sta più lontano al negozio di chi è più vicino, sia una spesa la quale compensa questa maggior indennità data a quello che sta più lontano.

L'indennità che si dà al rivenditore di sale che sta più lontano dal magazzino m'immagino che non sia altro che il prezzo del trasporto di codesto sale. Ora io non capisco come chi, per esempio, abbia un franco di più perchè dovette trasportare il sale ad una distanza più grande, abbia a trovare il suo tornaconto nel vendere questo sale a chi è ad una distanza tale da dovere spendere un franco per riportarlo là. Mi pare quindi che non istia quanto annunciava l'onorevole Scalini.

SCALINI. Lo rivende, lo depone, lo lascia presso il negozio più vicino prima di trasportarlo alla propria casa.

SANGUINETTI. Mi pare che l'onorevole ministro non abbia inteso il caso esposto dall'onorevole Scalini.

Se mi permette, io lo concreto. Sarebbe, a modo di esempio, il caso di due gabelotti, di cui l'uno disti un miglio e l'altro cinque miglia dal magazzino; colui che è distante cinque miglia dal magazzino e che smaltisce, per esempio, cinque quintali per settimana, invece di cinque ne prende dieci, e di questi una metà la porta al proprio gabelotto, l'altra metà la cede al gabelotto più vicino, facendosi però pagare dall'amministrazione l'ammontare di una parte del trasporto non avvenuto corrispondente nel caso ipotetico alla distanza che passa dal gabelotto più vicino al banco a quello più distante.

È evidente che in questo modo possono due gabelotti intendersi fra loro e danneggiare la finanza.

Si è questa la frode che l'onorevole Scalini vorrebbe fosse punita, e per la quale ha presentato il suo emendamento che parve sia da adottarsi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Gadda.

GADDA. Voleva soltanto osservare che il caso intorno a cui si ragiona cadrebbe sotto l'applicazione del numero 4 dell'articolo 14, il quale stabilisce appunto che debbano i rivenditori comperare al magazzino, ed in questo caso non comprenderebbero al magazzino.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

MANNA, commissario regio. Mi pare che in queste parole precisamente sta la risposta; è detto che i rivenditori debbono sempre provvedersi al magazzino. Ora il caso che prevede l'onorevole Sanguinetti sarebbe propriamente la violazione di questo principio; egli vorrebbe contemplare il caso in cui un rivenditore non comprasse direttamente dal magazzino, ma da un altro rivenditore, il quale, calcolando sulle differenze tra la maggiore o minore distanza, lasciasse per via il genere, per profittare di quelle differenze.

Non occorre adunque altra indicazione, essendo facile il richiamare alla memoria l'articolo precedente, e dire a colui che ha acquistato il genere per via, che egli ha violato la legge avendo acquistato da altri che dal magazzino.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Susani.

SUSANI. Da ciò che fu detto emerge, secondo me, che oltre la necessità di applicare la legge sopra i contravventori, ai quali faceva allusione l'onorevole deputato Scalini, se non erro, l'amministrazione delle gabelle deve farsi carico d'impedire in un altro modo (che essa ha direttamente in mano) che questo succeda.

Se la cosa può aver luogo, perchè ha luogo?

Perchè la retribuzione, lo sconto accordato in proporzione della distanza eccede la compensazione delle spese che incontra chi va al magazzino più da lontano a pigliare il sale.

Mi pare che, se si avesse cura di limitare quell'indennizzo a ciò che rappresenta puramente la spesa, l'inconveniente non succederebbe. Quindi vorrei che di ciò si facesse carico l'amministrazione delle gabelle.

PRESIDENTE. Il deputato Scalini ha la parola.

SCALINI. Nel mio emendamento io non parlo che della penalità, non ho messo in dubbio che la contravvenzione vi sia, anzi mi sembra di avere chiaramente espresso che cadeva sotto la sanzione dell'articolo 14, ma non vi è penalità stabilita, quindi, secondo me, resterebbe dubbia l'applicazione della pena.

GUERRIERI. Domando la parola.

Mi pare che questa discussione troverebbe la sua sede all'articolo 25, il quale tratta delle contravvenzioni che si fanno dai rivenditori. Qui non è questione che del contrabbando, al quale non sarebbe assimilabile il fatto accennato nell'emendamento. Quindi io dimando che sia rimandato a quell'articolo.

PRESIDENTE. Mi sembra veramente ragionevole che questa proposta si rimandi all'articolo 25 dello schema del Ministero (26 della Commissione); per conseguenza, se non si fa opposizione, l'articolo 19 si intenderà approvato. . .

LEOPARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo 19?

LEOPARDI. Sì. Credo che bisognerà mutare i numeri degli articoli.

PRESIDENTE. Questo è inteso che si farà.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo 19?

SINEO. Appunto. Io domando la soppressione delle parole: *senza licenza del Governo.*

L'articolo resterebbe così formulato:

« Sono tenuti come colpevoli di contrabbando: 1° quelli che

producono, fabbricano o preparano sale o tabacco senza avere adempiute le condizioni prescritte dai regolamenti, » ecc.

Con queste parole mi sembra che si soddisfa perfettamente allo scopo del Governo e della Commissione, e non si pregiudica una questione che resta ancora a risolvere.

Se si vuol sottoporre coloro che producono alla licenza del Governo, si viene necessariamente nella questione che fu sospesa dietro gli emendamenti proposti e comunicati alla Commissione.

Se la Commissione accetta la mia proposta, io credo che l'articolo 19 potrà immediatamente votarsi; altrimenti, per non pregiudicare una questione che fu riservata, io dovrei domandare che si sospendesse la votazione di questo articolo. Spero tuttavia che la Commissione non avrà difficoltà di accettare la soppressione, perchè, quando si dice che non si può produrre, fabbricare e preparare sale e tabacco, senza aver adempiute le disposizioni prescritte dai regolamenti, mi sembra che il Governo non ha nulla da impugnarne.

PRESIDENTE. Il relatore accetta?

DE CESARE, relatore. Io respingo quest'emendamento per la sola ragione che il Governo può probabilmente domani fare degli appalti, può benissimo dare delle saline ad altri, i quali, per mostrare il loro diritto di fabbricar sale, hanno bisogno di aver in mano una licenza del Governo. Ecco spiegata la ragione perchè ci sono queste parole: *senza la licenza del Governo.*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Sineo, il quale propone di sopprimere le parole: *senza la licenza del Governo.*

(La Camera non approva.)

SINEO. Allora domando la sospensione, perchè la Camera vedrà che, dal momento che ha sospeso la discussione sopra gli altri articoli, essa non può decidere la questione incidentalmente con quest'articolo.

Essa non può dire sin d'ora che non si può produrre il tabacco senza licenza del Governo, quando ha già deciso ieri di votare separatamente sugli emendamenti che furono proposti. Sarebbe un anticipare sopra una discussione che si è riservata...

MAZZA. Domando la parola.

SINEO... e stabilire un modo di procedere nuovo, non conveniente alla dignità della Camera.

MAZZA. L'onorevole deputato Sineo fa un'osservazione...

PRESIDENTE. Permetta che prima di prolungare la discussione s'esamini se realmente questo possa pregiudicare la questione che si avrà a trattare all'articolo 3. Se la Commissione crede che non si pregiudichi la questione, le darò la parola.

DE CESARE, relatore. Credo che votando quest'articolo non si pregiudichi affatto la questione.

MAZZA. Ma se dà la parola su questa questione, lasci parlar prima gli oratori che hanno chiesto prima la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. L'onorevole deputato Sineo dice che l'introduzione di queste parole: *senza licenza del Governo*, pregiudica veramente la discussione che la Camera dichiarò di sospendere circa la maggiore o minore libertà della coltivazione di cui si tratta all'articolo 3 della proposta legge.

Io penso che questa proposizione dell'onorevole Sineo non possa contestarsi. Tuttavia io non ho votato che si respingessero assolutamente le dette parole. Io credo che si possa adottare un medio termine, a seconda del quale la votazione di queste parole: *senza licenza del Governo*, sarebbe ri-

servata. Quando poi sarà decisa la massima che la Camera ieri ha riservato di discutere, allora, secondo che sarà adottato che la libertà della coltivazione sia maggiore o minore, sarà il caso di restituire nell'articolo 18 le parole: *senza licenza del Governo*, oppure di eliminarle. Intanto la Camera approverebbe l'articolo con la detta riserva, siccome ne faccio esplicita proposizione.

PRESIDENTE. Che cosa dice la Commissione?

DE CESARE, relatore. Con questa dichiarazione fatta dall'onorevole Mazza, la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora s'intende che le parole: *senza licenza del Governo* rimangono sospese, e il rimanente dell'articolo s'intenderà approvato.

CASTELLI LUIGI. Chiedo di parlare per proporre un emendamento al numero 2 di quest'articolo.

PRESIDENTE. Parli.

CASTELLI LUIGI. Non si tratta che d'una migliore forma di redazione.

Invece delle parole: *giusta l'articolo 11 della presente legge*, io proporrei che si dicesse: *o in contravvenzione all'articolo 11 della presente legge.*

Un deputato. È lo stesso.

CASTELLI LUIGI. È manifesto che si vuol dir questo, ma giova esprimerlo chiaramente.

Se diciamo che sono rei di contrabbando quelli che acquistano sale a prezzo d'eccezione, si dee pur credere che sono rei di contrabbando coloro che lo acquistano da altri a prezzo d'eccezione.

Ora il dire: *giusta l'articolo 11 della presente legge*, potrebbe far credere che si autorizzi a comprare a prezzi d'eccezione, mentre si dice il contrario.

Credo che la Commissione non avrà difficoltà d'accettare questo cambiamento di redazione.

DE CESARE, relatore. Credo che sia la stessissima cosa.

PRESIDENTE. Permetta; propone che si dica: *in contravvenzione all'articolo 11*, mentre nel numero 2, che è in discussione, sta scritto: *giusta l'articolo 11.*

DE CESARE, relatore. Si tratta di accettare le parole: *in contravvenzione*, nè più, nè meno?

PRESIDENTE. La sostanza è la stessa. L'emendamento dice:

« *Quelli che in contravvenzione all'articolo 11 della presente legge vendono, cedono o acquistano sali dati dalla finanza a prezzo d'eccezione. . .* »

DE CESARE, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, s'intenderà approvato l'articolo 19 con questa modificazione e colla riserva delle parole: *senza licenza del Governo.*

(La Camera approva.)

(Sono approvati senza discussione i due seguenti articoli):

« *Art. 20. Multe per le differenze rispetto al manifesto di carichi di tabacco.* — Sui bastimenti carichi di tabacco trovandosi alcuna differenza in più o in meno nel numero dei colli in confronto del manifesto, il capitano pagherà una multa di lire 5 per chilogramma, se trattasi di tabacco in foglia, e di lire 10, se trattasi di tabacco lavorato.

« *Il peso dei colli mancanti sarà calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico.*

« *In questo caso non è tenuto conto della provvista di bordo.*

« *Art. 21. Multa per differenza rispetto a dichiarazioni per tabacco.* — La multa determinata nell'articolo precedente è anche applicata quando si verifica una differenza di peso

con quella notata nella dichiarazione, e che oltrepassi il 5 per cento.

« Art. 22. *Multa per differenza di sale in confronto del manifesto o della dichiarazione.* — Sarà pagata una multa di centesimi 50 per ogni chilogramma di sale per le mancanze verificate nei bastimenti carichi o nelle dogane d'immissione quando oltrepassino il calo preveduto nella polizza di carico. »

PLUTINO. Vorrei sapere quale sarà il calo preveduto nelle polizze di carico.

Come può essere interpretato questo calo? Chi lo definisce? Quando si stabiliscono le polizze di carico, con quali norme è definito?

Questo calo è un'operazione così difficile, ed è tanto mal espresso da quest'articolo della legge, che io avrei bisogno d'una dichiarazione per tranquillarmi avanti di votare l'articolo.

MANNA, commissario regio. Quest'articolo allude a delle abitudini di commercio che credo impossibile di descrivere in modo da soddisfare l'onorevole Plutino. Il calo dipende dalla qualità del sale e dal viaggio che ha fatto; sarebbe ben difficile fare questa dichiarazione o spiegazione preventiva nel testo della legge.

PLUTINO. Dal momento che questo calo si stabilisce fra il capitano del bastimento che noleggia col Governo il trasporto del sale e l'agente del Governo, io credo che bisogna fissare alcune norme, e ciò nell'interesse dello Stato, come altresì dei capitani di bastimento.

Io vorrei quindi che qui si aggiungesse, per esempio: *dietro perizia stabilita da due esperti, e, in caso di discrepanza, da un terzo, da nominarsi dal magistrato residente sul luogo.*

In tal modo noi non restiamo esposti all'arbitrio né del capitano del bastimento, né del magazziniere del Governo, ma abbiamo una norma, la quale ci dà anche qualche assicurazione che queste due persone non potranno riunirsi in qualche circostanza per fare i loro interessi piuttosto che quelli dell'amministrazione.

CASTELLANO. Io mi associo all'idea espressa dall'onorevole Plutino. Bisogna dare una norma precisa, né credo che questa norma possa sempre essere determinata dalla polizza di carico, la quale costituisce qualche cosa di meramente convenzionale tra le parti contraenti, che non può reputarsi bastevole a pregiudicare i diritti della finanza, come appunto potrebbe avvenire se, per coprire un contrabbando, si simulasse nella polizza di carico un calo maggiore di quello che di ordinario si suole consentire. Invece proporrei, e credo che l'onorevole commissario regio accetterà questa proposta, che il calo sia ammesso nella proporzione in cui è stabilito secondo le consuetudini del luogo di caricazione.

MANNA, commissario regio. Aggiungo che questo è precisamente uno di quegli argomenti di cui si terrà conto nelle istruzioni. Sarà stabilito in che modo si abbia a regolare il calo. Non sembra che si possa ora discendere a tali dettagli. Il calo sarà regolato, e sarà regolato specialmente a norma delle consuetudini. Ciò, come dissi, formerà oggetto delle istruzioni e dei regolamenti che accompagneranno la legge.

CASTELLANO. Allora si potrebbe dire: *il calo preveduto dai regolamenti.*

MANNA, commissario regio. Non ho difficoltà. Accetto.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino insiste nel suo emendamento?

PLUTINO. Accetto l'emendamento proposto dal deputato Castellano, raccomandando però all'onorevole commissario

regio che nella redazione dei regolamenti tenga presente la perizia che io proposi, e che, nel caso in cui questo prezzo non vada d'accordo, si debba nominare un terzo perito designato dal magistrato, il quale possa provvedere in proposito e garantire gl'interessi tanto del capitano di bastimento in alcuni casi, quanto quelli dello Stato, e che soprattutto eluda il caso in cui le due persone, a cui poc'anzi ho accennato, si mettano d'accordo per defraudare gl'interessi del Governo.

MANNA, commissario regio. Nel redigere il regolamento si terrà conto delle giuste osservazioni dell'onorevole Plutino.

PRESIDENTE. L'articolo 22 resta dunque concepito come l'articolo 21 del Ministero, però coll'aggiunta delle parole: *secondo le norme stabilite dal regolamento.*

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 25. *Multa per differenze riguardo alle disposizioni di transito.* — Per le differenze di quantità e di qualità dei sali e dei tabacchi in transito verificate all'uscita saranno pagate le multe indicate nel precedente articolo 16. »

CEPOLLA. Pare a me che quest'articolo contenga una disposizione vessatoria ed arbitraria, la quale non risponde veramente allo scopo della presente legge.

Io comprendo le sanzioni penali che in questa si stabiliscono, allorchando offendono la prerogativa che si riserva lo Stato in un sistema di privativa, vale a dire di essere egli l'acquirente e lo spacciatore della derrata del tabacco, ed interdire ad ogni altro che si sostituisca in suo luogo, ma non posso intendere come di una pianta, la quale non è tabacco, ma che nel suo stadio di coltura può addimandarsi piuttosto un'erba, e che non può servire menomamente agli usi a cui è destinata, possa esserne arbitrariamente interdetta la coltivazione.

La seminazione del tabacco suol farsi in vivai in tutte quelle provincie ove si è abituati a vederne la coltivazione: da questi vivai poi si trapiantano per la grande coltivazione. Vi è uno stadio in cui queste piantoline non possono servire ad altro uso.

Il venir dunque ad interdire la facoltà di questa industria, la quale serve ad alimentare la moderata speculazione dei particolari, senzachè lo Stato ne possa soffrire alcun disvantaggio, io lo credo un atto arbitrario.

DE CESARE, relatore. Mi perdoni, l'onorevole Cepolla parla dell'articolo 24, mentre noi siamo soltanto all'articolo 25.

CEPOLLA. Ma si parla della seminazione, che è l'articolo 24 del progetto ministeriale.

DE CESARE, relatore. No, siamo all'articolo in cui si tratta delle disposizioni relative al transito, 25 della Commissione.

CEPOLLA. Allora riservo le mie osservazioni all'articolo 24 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 25.

PLUTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PLUTINO. Io trovo nell'articolo 25 stabilito che la quantità e qualità dei sali e dei tabacchi di transito sarà verificata all'uscita. Ma io domando: chi è che fa questa verifica? Con quali norme si procede per poi stabilire le multe indicate nel precedente articolo?

Io non comprendo come si possa parlare di qualità de' sali, per esempio, che sono spediti in transito dalla dogana di Genova e che vanno all'interno nei piccoli paesi. Se si vo-

lesse arbitrariamente vessare il conducente che trasporta il sale, potrebbesi quistionare sulla qualità e dire lungo lo stradale che il sale ch'egli trasporta non corrisponde al sale del botteghino di Genova, e quindi potrebbero nascere delle gravi contestazioni.

Come questa legge interessa giornalmente tutti i pacifici cittadini e riguarda i sali, i quali sono destinati giornalmente all'alimento di tutto il mondo, io voglio che si proceda con chiarezza nel compilarla, affinché non vi siano più quelle risultanze di vessazioni dalle quali noi tutti abborriamo.

MANNA, *commissario regio*. La spiegazione è semplicissima.

L'articolo si riferisce al metodo che si usa per tutte le *contravvenzioni*.

La verifica si fa dagli agenti doganali colle forme e cautele prescritte, che sono il principal obbietto delle leggi doganali.

In quanto all'applicazione delle pene, dopo che le autorità doganali, nelle debite forme, hanno redatto il verbale di contravvenzione, il verbale va innanzi all'autorità giudiziaria, la quale, se trova insufficiente l'istruzione, può ordinare ogni altro mezzo di prova che crede necessario.

Il dubbio dell'onorevole Plutino è un dubbio che potrebbe muoversi sopra tutto il procedimento doganale; esso si riferisce al metodo generale col quale si assicurano e si giudicano le contravvenzioni.

Non saprei intendere perchè questo dubbio si avesse a muovere sopra quest'articolo e non sopra tutti gli altri. Esso ci richiama ad una necessità, alla quale è già provveduto, perchè, ripeto, l'obbietto principale di una parte delle leggi doganali è appunto questo di assicurare una regolare verbalizzazione delle contravvenzioni.

PRESIDENTE. Forse sarebbe opportuno ripetere le parole: « secondo le norme del regolamento. » In questo modo si concilierebbero tutte le opinioni.

PLUTINO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato coll'aggiunta delle parole: « secondo le norme del regolamento. »

(La Camera approva.)

« Art. 24. *Multa per illegale coltivazione del tabacco.* — Per la seminazione di tabacco fatta senza licenza del Governo sarà pagata una multa di lire 50. Quando sia seguito il trapiantamento, sarà pagata una multa di lire 2 per ogni pianta.

« Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza permesso, oltre lo stradicamento e la perdita delle medesime. »

La parola è al deputato Cepolla.

CEPOLLA. Era su questo articolo che avevo domandato la parola.

Veggio nel medesimo una disposizione arbitraria, quando si dice che la seminazione del tabacco. . .

MANNA, *commissario regio*. Permetta; ci è una questione pregiudiziale.

Convieni la Commissione e dobbiamo convenir noi che questo articolo debba esser sospeso. L'articolo 3 che parla delle seminazioni essendo stato riservato, e da questo dipendendo l'articolo attuale, è evidente che questo pure dev'essere sospeso.

PRESIDENTE. Indubitatamente questo articolo dev'essere riservato.

CEPOLLA. Mi riserverò allora di prender la parola quando venga in discussione l'articolo 3.

SINEO. Ho dichiarato ieri che il mio emendamento non poteva considerarsi come completo se non s'aveva riguardo alle modificazioni che successivamente domandava. Avevo detto all'articolo 23, ma fu uno sbaglio; gli è invece precisamente all'articolo 24 che cade in discussione. Enuncio queste modificazioni e prego la Camera di tenerle presenti per farsi concetto esatto dell'emendamento.

L'emendamento all'articolo 24 consiste nella sostituzione della parola *denuncia* alle parole *licenza e permesso*, che si trovano nell'una e nell'altra parte dell'articolo 24.

Di più, l'articolo aggiuntivo (e prego coloro che intendono di occuparsi di questa materia di ritenerlo, perchè completa il senso dell'emendamento proposto all'articolo 5), che sarebbe il 53, lo proporrei in questi termini: « Il Governo promulgherà gli opportuni regolamenti per la sorveglianza della coltivazione del tabacco e per impedirne il consumo nell'interno a danno della privativa. »

PRESIDENTE. Resta inteso adunque che questo articolo sarà messo in discussione dopo l'articolo 5.

« Art. 25. *Multa per l'adulterazione o mescolanza de' generi.* — I rivenditori ed i conduttori o appaltatori di trasporto, che adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualità, sono puniti con una multa non minore di lire 100, nè maggiore di lire 200, oltre la rifazione del danno cui possono esser tenuti gli appaltatori. »

(La Camera approva.)

« Art. 26. *Multe per contravvenzioni, e provvedimenti disciplinari.* — Sarà pagata una multa non minore di lire 20 e non maggiore di lire 100:

« 1° Da chi vendesse sali o tabacchi senza licenza del Governo, e da chi ne comprasse da persone non autorizzate a vendere;

« 2° Dai rivenditori che si trovassero sprovvisti di quantità sufficiente al consumo secondo i regolamenti, o che trascurassero di tenere esposto l'esemplare della tariffa secondo l'articolo 15. »

Qui cadrebbe l'aggiunta che voleva fare il deputato Scalini secondo la proposta del deputato Guerrieri.

GUERRIERI. Io proporrei che si dicesse:

« Dai rivenditori che si provvedessero altrove che al magazzino loro assegnato. »

CASTELLANO. Faccio notare che l'articolo 15 diventa l'articolo 14. (Si! si!)

PRESIDENTE. È ben inteso; si farà l'opportuna rettificazione non solo per questo, ma per tutti gli altri articoli pei quali ciò occorrerà.

VALERIO. Vorrei pregare l'onorevole Guerrieri di notare se accomunando queste penalità di questi due fatti, e dandovi la stessa penalità, non sarà enorme la multa di lire 100, che è assegnata nell'articolo 25 ai rivenditori, conduttori o appaltatori di trasporto, che adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualità.

GUERRIERI. È l'articolo che viene dopo.

PRESIDENTE. È l'articolo 26 della Commissione.

VALERIO. Allora va bene.

SELLA, *ministro per le finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha la parola.

SELLA, *ministro per le finanze*. Chiederei alla Commissione ed all'onorevole Guerrieri se non pare meglio di dire: « i rivenditori che contravvenissero all'articolo 14. »

GUERRIERI. L'articolo 14 contiene delle disposizioni la cui sanzione è stabilita negli articoli 25 e 26; appunto, secondo la gravità delle contravvenzioni, è stata stabilita una diversa sanzione. Per questo io l'ho proposta all'articolo 26

piuttosto che all'articolo 27, perchè l'articolo 27 stabilisce una pena molto più grave, cioè il ritiro della licenza, e questa penalità si riferisce appunto a fatti più gravi che sono egualmente contemplati dall'articolo 15.

PRESIDENTE. Se non vi ha opposizione, s'intenderà approvato l'articolo 26 coll'aggiunta che venne formulata dal deputato Guerrieri.

(La Camera approva.)

« Art. 27. *Pene speciali per rivenditori.* — Sarà ritirata la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando o di frode nel peso e nel prezzo dei generi venduti, o che fossero reiteratamente incorsi in contravvenzioni disciplinari. »

(La Camera approva.)

« Art. 28. *Commutazione delle pene.* — Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto personale per tempo non minore di giorni 3 e non maggiore di mesi 6, calcolando un giorno per ogni lire dieci almeno della multa non pagata. »

CEPOLLÀ. A me sembra che, secondo l'economia che si tiene in questo articolo 28, vale a dire di commutare le multe pecuniarie, quando non si possano pagare, in arresto personale per tempo non minore di giorni tre e non maggiore di mesi sei, calcolando un giorno per ogni lire 10 almeno della multa non pagata, mi sembra, dico, che questo calcolo non possa menomamente collimare col tempo determinato non minore di giorni tre, nè maggiore di mesi sei.

Dappoichè vi può essere, ai sensi di questo progetto, il caso di una multa minore di lire 30, e quindi, stabilito il termine non minore di giorni tre di arresto personale, noi avremo una pena affittiva personale al di là di quella commensurata alla scala delle multe determinate nella legge, e per contrario potremo avere una multa pecuniaria assai maggiore e sproporzionata ai sei mesi di carcere segnati come ultimo termine della pena affittiva.

Per queste ragioni proporrei che sieno soppresse le ultime parole: *calcolando un giorno per ogni 10 lire di multa non pagata*, come quelle che non adeguano la pena del carcere a tutti i gradi della scala delle multe determinate nel presente progetto di legge.

SANGUINETTI. Io propongo che si tolga la parola *almeno*, poichè, se si sopprime questo vocabolo, noi lasciamo in arbitrio dei giudici di fissare alcune volte un giorno per ogni 10 lire, altre volte un giorno per un numero maggiore di lire.

Questo sistema in una disposizione di penalità mi pare non si possa assolutamente ammettere; sta alla legge lo stabilire quante siano le lire che corrispondano ad un giorno di carcere.

L'arbitrio che questo articolo lascia al magistrato non mi garba.

Le pene non debbono essere elastiche. Lasciando l'articolo qual è, avverrà che per una stessa contravvenzione ed una multa eguale si potrà infliggere un carcere sussidiario o più lungo o più breve. Cosa ingiusta.

L'onorevole Cepolla poi censurava questo articolo come contraddittorio, perchè in esso si stabilisce in massima la proporzionalità del carcere all'entità della multa, e poi si determina un minimo ed un massimo del carcere sussidiario. Il *minimum* sarebbe di giorni tre ed il *maximum* di mesi sei.

Che esista l'accennata contraddizione, non so persuadermene. Non v'ha dubbio che debba stabilirsi una proporzionalità fra il carcere sussidiario e la multa. Ma, atteso che il carcere minore di tre giorni sarebbe pena troppo mite, e maggiore di sei mesi sarebbe pena troppo forte, considerato

come pena sussidiaria, io opino che non vi sia contraddizione nello ammettere dei limiti al principio della proporzionalità.

Giusta il progetto, ove la multa ascendesse a tale che il carcere andasse al di là di sei mesi, allora il giudice dovrebbe arrestarsi a quel limite. Così, quando la multa fosse inferiore a dieci lire, s'intenderebbe che ad ogni modo il carcere non potrebbe essere minore di tre giorni.

Qui non vedo contraddizione, e possiamo farlo; bensì desidero che sia soppressa la parola *almeno*, perchè non sia lasciato all'arbitrio dei giudici di determinare la ragione che deve passare tra i giorni di carcere e le lire della multa.

CASTELLANO. La proposta dell'onorevole Sanguinetti, comunque già per sè stessa bastevole a respingere l'emendamento dell'onorevole Cepolla, col quale trovasi in perfetta contraddizione, pure merita di essere alla sua volta respinta, perchè credo anzi che sia una guarentigia il lasciare al giudice una specie di potere discrezionale, quando la legge ha fissato i limiti entro i quali questo potere può esercitarsi. In altri termini, è utile che il magistrato possa commisurare l'applicazione della pena secondo le circostanze più o meno aggravanti che accompagnano la contravvenzione, bastando che abbia un limite circoscritto per legge, che nella specie consiste nel dover serbare la proporzione di un giorno per ogni dieci lire almeno, quando la multa debba commutarsi in arresto.

Ecco perchè credo necessaria questa parola *almeno*, di cui la soppressione non si potrebbe consentire, e molto meno quella più ampia proposta con l'emendamento dell'onorevole Cepolla.

DE CESARE, relatore. Domando la parola.

Nello stabilire queste pene per le contravvenzioni il Governo e la Commissione fecero uno studio comparativo. Il Codice penale per le contravvenzioni dà un giorno di carcere per ogni tre lire di multa, e pone un *maximum* di due anni. Noi, volendo mitigare le disposizioni del Codice, che avrebbero altrimenti dovuto anche a queste contravvenzioni applicarsi, abbiamo stabilito che invece di un giorno per ogni tre lire si computasse un giorno per ogni dieci lire. Il *maximum* poi di due anni lo abbiamo ridotto a sei mesi.

Dunque Governo e Commissione cercarono del pari di mitigare le disposizioni del Codice penale; per conseguenza io credo che si debba ciò spiegare, onde evitare degli emendamenti che forse imbroglierebbero la mente del magistrato stesso che dovrà applicare questa legge.

Se non avessimo detto: *calcolando un giorno per ogni dieci lire*, il magistrato avrebbe dovuto applicare le disposizioni del Codice penale, le quali sono più rigorose di quelle contemplate ed ammesse nella presente legge.

CEPOLLÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre porrò la questione.

Il deputato Cepolla propone che siano cancellate le ultime parole dell'articolo: *calcolando un giorno per ogni lire dieci almeno della multa non pagata*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

CEPOLLÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta. Adesso c'è un altro emendamento del deputato Sanguinetti, il quale chiede che la parola *almeno* sia soppressa.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, non c'è più luogo a discussione. Adesso, se vuole fare un'altra proposta, ha la parola.

CEPOLLA. No. Era solamente per dichiarare al relatore della Commissione quello che intendeva coll'emendamento soppressivo che ho proposto.

CASTELLI LUIGI. Io vorrei pregare l'onorevole relatore della Commissione ed il commissario regio a dirmi che cosa accadrebbe nell'ipotesi che un contravventore, per non essere stato solvibile della multa, fosse stato condannato la prima volta in via di commutazione a sei mesi di arresto, e poi si rendesse recidivo della stessa contravvenzione. Per questo caso l'articolo che vien dopo, del quale mi occorre di parlare, e che si lega con questo, stabilisce che il recidivo è punito con doppia multa. Qualora questi si trovi ancora, come prima, senza denaro, per cui bisogna convertire la multa in arresto, io domando se la recidività, alla quale si dà tanta importanza, quando la pena si soddisfa colla multa, da farla raddoppiare, non dovrà più avere nessuna importanza quando, per non potersi pagare la multa, è d'uopo sostituirvi l'arresto.

Io proporrei dunque che s'invertisse l'ordine di questi due articoli, cosicchè l'articolo 28 fosse in questi termini:

« La recidiva nel contrabbando è punita con doppia multa. »

Poi venisse l'articolo 29, che sarebbe così espresso:

« Quando il contravventore non possa pagare la multa prescritta, questa sarà commutata in arresto personale, » ecc.

E qui vorrei che si facessero gradazioni nella pena e si dicesse: *da tre giorni a tre mesi, estensibili fino a 6 mesi in caso di recidiva*; altrimenti non veggio come sarebbe rispettata la proporzione penale; questa poi non dee dipendere dalla non solvibilità del contravventore.

Siccome la Commissione deve occuparsi di altri emendamenti, potrà prendere ad esame anche questo.

PRESIDENTE. La Commissione si è già occupata degli altri emendamenti, e non vi ha luogo di rimandare a domani la discussione su quello che è ora in discussione.

Ha facoltà di parlare il deputato Castagnola.

CASTAGNOLA. Ho chiesto di parlare per formulare un altro emendamento all'articolo 28 della proposta della Commissione.

È questa, come tutti sappiamo, una legge di eccezione nella parte penale. Ciò non ostante, per quanto è possibile, è d'uopo che sia conforme alla legge generale; quindi crederei conveniente che le definizioni della legge penale comune venissero, per quanto è possibile, rispettate.

Ora faccio osservare che qui si usa una locuzione che non combina con quelle che sono usate dal Codice penale del 1859, che è la legge penale comune del regno d'Italia, ove se ne eccettui la Toscana.

Sta scritto in quest'articolo che « la pena sarà commutata in arresto personale per tempo non minore di giorni tre e non maggiore di mesi sei. » Se non che, secondo il Codice penale, gli arresti sono stabiliti da un giorno a cinque. Così la pena del carcere comincia da sei giorni e si estende sino a cinque anni, ma non v'ha pena del carcere per un tempo minore di sei giorni, come non vi hanno arresti che durino alcuni mesi.

Quindi, per rispettare la scala penale, credo che si dovrebbe usare la locuzione seguente:

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere per un tempo non minore di giorni tre e non maggiore di giorni sei. »

Perciò, se sarà condannato a tre, quattro o cinque giorni,

la pena sarà quella dell'arresto; se verrà condannato a sei giorni od a pena maggiore, s'intenderà incorsa la pena del carcere.

PRESIDENTE. Favorisca di scrivere il suo emendamento.

CASTAGNOLA. Invece di dire: *in arresto personale*, si dica: *in arresto o carcere*.

PRESIDENTE. Accetta il relatore?

DE CESARE, relatore. Accetto.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente che l'articolo 29 diventi 28, il che è una delle proposte fatte dal deputato Castelli?

DE CESARE, relatore. Benissimo.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, s'intenderà modificato l'articolo nel seguente tenore:

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto o in carcere da giorni 3 a 3 mesi, estensibile a mesi 6 in caso di recidiva. »

La differenza sta in ciò che nell'articolo della Commissione si dice semplicemente: *non maggiore di mesi 6*, mentre qui sta scritto: *da giorni 3 a 3 mesi*, e poi si riunisce l'articolo 29 al 28.

CASTELLI LUIGI. No! L'articolo 28 sarebbe: *la recidiva*, ecc., e quello sarebbe l'articolo 29.

PRESIDENTE. Domando al relatore se accetta la modificazione che consiste nel sostituire 3 mesi a 6 mesi.

CASTELLI LUIGI. Per avere una scala graduata bisognerebbe nell'articolo 28 della Commissione dire: *da 3 giorni a 3 mesi*; diversamente è impossibile avere poi la doppia pena nella recidiva.

PRESIDENTE. L'emendamento sarebbe dunque di questo tenore:

« Da giorni 3 a 3 mesi, estensibile a mesi 6 in caso di recidiva. »

Il relatore accetta questa redazione?

DE CESARE, relatore. L'accetto.

PRESIDENTE. Dunque la Camera vede come stanno le cose.

L'articolo 28 sarebbe così espresso:

« La recidiva nel contrabbando è punita con doppia multa. »

Se non vi è opposizione, s'intenderà approvato.

(La Camera approva.)

Poi viene l'articolo 28, che diviene 29, e dice:

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto personale od in carcere da tre giorni a tre mesi, estensibile a sei mesi in caso di recidiva, calcolando un giorno per ogni lire dieci almeno della multa non pagata. »

(La Camera approva.)

« TITOLO VI. DISPOSIZIONI DIVERSE. — Art. 50. Gli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del regolamento doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali ed i tabacchi, salvo le seguenti eccezioni:

« 1° Si procederà all'arresto personale del contravventore estero, quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa;

« 2° I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per risponderne del pagamento della multa.

« 3° I contravventori ed i generi presi in contrabbando, ed i mezzi di trasporto sequestrati, saranno condotti al più vicino magazzino delle private o al più vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale;

« 4° Nella ripartizione delle multe la parte che è attribuita

al ricevitore doganale sarà data al magazziniere delle private quando sia stato da lui compilato il processo verbale. »

Il deputato Castellano ha facoltà di parlare.

CASTELLANO. Ritorno sull'osservazione che ho presentata all'articolo 18, e che mi sono riservato di ripetere all'articolo 30.

L'onorevole ministro mi ha costretto a ritirare la correzione da me proposta dell'articolo 18, poichè aveva mancato di proporla eguale all'articolo 8, che fu votato secondo le identiche espressioni del progetto della Commissione; ed io ho riconosciuto che aveva torto; ciò nondimeno credo che la pena debba essere proporzionata alla misura del mio torto, che per altro non mi apparteneva esclusivamente. In guisa che, se negli articoli 8 e 18 si faceva cenno delle disposizioni del regolamento doganale in linea, direi quasi, di semplice ricordo; se ivi trattavasi insomma soltanto di una citazione remissiva a quelle disposizioni, non potrei però consentire che, per il solo motivo di non essersi rettificate quelle mie citazioni, ora si dovesse puramente e semplicemente proclamare come inevitabile conseguenza la necessaria osservanza degli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del suddetto regolamento, come ci si propone con l'articolo 30 del progetto di questa legge. Come mai potrebbero pretendere che così si potessero per via d'implicito ritenere già adottate disposizioni le quali sono ancora sottoposte alla discussione della Camera, e non sono ancora state convertite in legge?

Propongo adunque, in linea di emendamento, che, invece de' termini adoperati nel progetto di legge, il primo membro dell'articolo 30 sia così concepito:

« Le disposizioni delle leggi doganali sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali e tabacchi, salvo le seguenti eccezioni. »

La locuzione che io propongo lascerà salva la questione, se per avventura il regolamento doganale sancito mercè un semplice decreto reale possa reputarsi bastevole a derogare alle leggi esistenti; questione che per me ritengo debba sempre rimaner salva, e che scorra al certo da ogni pregiudizio dovrebbe reputarsi ogni qual volta fosse portata all'esame dei tribunali.

Insisto su questa osservazione, perchè la medesima è per me essenziale, trattandosi d'una questione di principio; questione che si solleva intorno alla natura di un atto, al quale, in quanto a me, non mi associo, non potendo mai consentire che le leggi preesistenti possano essere derogate senza il consenso del Parlamento. Il contrario sistema da me censurato non solo deroga alle nostre prerogative costituzionali, ma può produrre seri inconvenienti, poichè quando la voce dei rappresentanti della nazione non è intesa nella formazione di una legge destinata a prendere il luogo di altre precedenti, il solo avverarsi di questa omissione può dar luogo a degli sconci a cui non è sempre facile cosa il recare rimedio, e molto meno quando si producono spostamenti d'interessi che si sarebbero potuti evitare se si fossero ben conosciuti; e per certo i deputati chiamati a dare il loro voto non mancano di farli conoscere.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano propone che alle parole dell'articolo 30: « Gli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del regolamento doganale sono applicabili, » si sostituiscano le seguenti: « Le disposizioni della legge in materia doganale sono applicabili, » ecc.

La parola spetta al ministro per le finanze.

SELLA, ministro per le finanze. Faccio osservare all'onorevole Castellano che le leggi preesistenti in materia doganale essendo diverse, secondo le diverse parti dell'Italia,

per verità non so come si potrebbe applicare questo suo concetto.

Io gli chiederei invece se avrebbe qualche difficoltà a che si dicesse: « Le disposizioni del regolamento doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali ed i tabacchi. » Imperocchè quando il regolamento doganale verrà in discussione alla Camera, allora saranno queste disposizioni, attualmente comprese negli articoli 68, 69 e seguenti, emendate e corrette come la Camera crederà, e a quelle disposizioni si applicherà allora la legge sulla privativa, della quale ora ci occupiamo; ma intanto io non so se sarebbe conveniente che questi articoli, i quali si riferiscono alle contravvenzioni, e che qui sono gli stessi per tutta quanta l'Italia, avessero ad essere diversi per le diverse parti dell'Italia una.

Capisco l'obbiezione che l'onorevole Castellano eleva per rapporto al regolamento doganale, ma lo prego a voler prescindere per un momento dalle considerazioni di legalità ed a voler pigliare i fatti come stanno.

Io credo che l'onorevole Castellano dia molta importanza ai fatti. Ora egli è un fatto che questo regolamento doganale è esteso a tutto il regno. Io lascio stare se in questa parte abbondi o manchi in qualche parte di legalità, ma fatto si è che si estende a tutto il regno, e fatto sta ed è che queste contravvenzioni saranno regolate attualmente in tutto il regno da questi articoli.

Io pregherei l'onorevole Castellano a considerare se non fosse molto più conveniente, anche a costo di ledere un tantino la legalità (e del resto neppure si lederebbe), che si applicassero in tutto il regno le disposizioni qui contenute, anziché le disposizioni varie delle diverse provincie.

Io dico poi che non vi sarebbe illegalità nello stabilire in questa legge che le disposizioni di questo regolamento doganale sono applicabili alle contravvenzioni che si faranno, perchè egli è chiaro che quando la Camera modificherà questo regolamento, o lo cambierà interamente, allora l'articolo in discorso si riferirà al nuovo regolamento doganale modificato, e non al vecchio.

Io credo quindi che per evitare lo sconcio a cui si allude, e che io riconosco, di citare cioè qui degli articoli che potranno poi, quando la Camera lo avrà esaminato, riferirsi ad altra materia, si potrebbe dire in generale: *le disposizioni del regolamento doganale sono applicabili, ecc.*

CASTELLANO. Io pregherei l'onorevole ministro a voler consentire in una formola la quale non pregiudicasse la questione, per esempio si potrebbe dire: *le disposizioni vigenti in materia doganale.*

SELLA, ministro per le finanze. Perfettamente, accetto questa dizione.

PRESIDENTE. Allora si dirà:

« Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili, » ecc.

Pongo ai voti l'articolo 30 con questa modificazione.

(È approvato.)

« Art. 31. Ripartizione del valore dei generi di contrabbando. — Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sarà attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, secondo il prezzo che sarà determinato dal ministro di finanza. »

PLUTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino ha presentato un emendamento a quest'articolo così concepito:

« I proprietari dei generi sequestrati sono preferiti nel pagamento del prezzo e recupero delle mercanzie. L'altra metà va allo Stato. »

Il deputato Plutino ha la parola.

PLUTINO. Redigerei l'articolo nel seguente modo, e vorrei che la Camera lo adottasse dopo che la Commissione ed il Governo avessero annuito.

Io intenderei che si desse solo la metà del valore degli articoli sequestrati ai doganieri, perchè mi sembra che è troppo il volere che quei signori s'impossessino di tutto il valore degli oggetti sequestrati, perchè in certi casi sarebbe estremamente adescante, e forse qualche volta potrebbe essere un adescamento a far male.

Io vorrei che il valore degli oggetti sequestrati fosse ripartibile metà ai doganieri e metà allo Stato, per cui redigerei l'articolo a questo modo:

« La metà del valore dei generi sequestrati e verificati utili sarà attribuita a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, secondo il prezzo che sarà determinato dal ministro di finanza. »

Siccome però alcuni generi potrebbero per avventura essere inutili e quindi essere poco accettabili dal ministro di finanza, vorrei riservata ai proprietari degli oggetti sequestrati la facoltà di pagare il valore dell'oggetto sequestrato e di potersi impossessare degli articoli sequestrati, perchè l'oggetto sequestrato si venderebbe a maggior prezzo a colui che l'aveva, anzichè se si mettesse all'incanto pubblico, o se questo prezzo dovesse essere fissato dal ministro di finanza.

Quindi io insisto, perchè la Commissione accetti il mio emendamento e la Camera lo adotti.

PRESIDENTE. Favorisca di formularlo, perchè non è più quello di prima.

SELLA, ministro per le finanze. Volevo semplicemente far notare alla Camera che, qualora il contrabbando fosse cosa che rarissimamente avvenisse, capirei che si potesse entrare nella via accennata dall'onorevole Plutino; ma oggi in quali condizioni siamo noi, come stanno i fatti? Non ho che a dir cosa, che del resto ognuno di voi sa quanto me, che cioè il contrabbando si esercita in molte parti su grande scala; per conseguenza non mi pare che tali essendo le circostanze, sia il momento venuto di togliere a coloro, cui incombe di sorprendere chi esercita il contrabbando, la merce che per la loro sorveglianza cade in sequestro. Per altra parte vorrei osservare che non sarebbe lo Stato che dovrebbe fare un lucro sul contrabbando intervenendo a pigliar, per esempio, la metà della merce che viene sequestrata. Io credo che, e per dignità, ed anche per animare chi spetta ad esercitare la sorveglianza, convenga lasciar l'articolo quale è proposto dalla Commissione.

PLUTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PLUTINO. Io insisto. Mi sorprende veramente che degli impiegati, i quali sono dal Governo ben retribuiti e che è a credere siano scelti fra gli onesti e leali, abbiano bisogno di questa preda, direi così, per esser animati all'adempimento dei propri doveri. Io dico che quando il loro zelo è eccitato col farli partecipi della metà del valore delle mercanzie sequestrate, sono essi già abbastanza compensati.

In conseguenza io insisto nel chiedere che la metà del valore dei generi sequestrati sia dato ai doganieri e l'altra metà vada a beneficio dello Stato.

Insisto poi anche perchè i generi sequestrati possano essere di preferenza recuperati dal possessore che li ha perduti, pagandone il prezzo che ne ha fissato il Governo.

PRESIDENTE. Favorisca mandarlo.

Domanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

SANGUINETTI. L'onorevole Plutino ha posto davanti a noi due questioni: coll'una vorrebbe che la metà sola del prezzo dei generi sequestrati fosse riservata agli agenti doganali, oppure ad altre persone che abbiano cooperato al sequestro; coll'altra vorrebbe che, allorquando si trattasse della vendita di questi generi, fossero preferiti i proprietari dei medesimi ossia i contrabbandieri.

PLUTINO. Metà allo Stato e metà ai doganieri.

SANGUINETTI. Per quello che riguarda di restringere il premio agli agenti dello Stato io non potrei convenire coll'onorevole Plutino, perchè la esperienza ci ha dimostrato che l'esecuzione di molte altre leggi, per le quali si è tolto appunto questo premio agli agenti incaricati di farla osservare, si è di molto rallentata; si è veduto che questi agenti, i quali più non avevano un premio assicurato, un guadagno loro proprio, nel caso di contravvenzione, non solo non compiono con zelo il loro dovere, ma lasciano andare quasi in dissuetudine la legge.

Se ne vuole esempio, io gli citerò i regolamenti sulla caccia e sulle foreste, i quali per questa cagione sono oramai caduti d'osservanza.

Io non dirò che non si sia fatto bene, sino a un certo punto, a levare alcuni di quei premii, ma, se si adottasse la proposta Plutino, sarebbe certamente molto diminuito l'eccitamento che si vuol dare alle guardie doganali con questo premio onde la legge sulle dogane sia osservata e fruttuosa.

Secondo la sua proposta i doganieri verrebbero a trovarsi in questa condizione, che per una parte avrebbero questo eccitamento di lucro diminuito, e per altra parte avrebbero più potenza le offerte che sempre vengono loro fatte dai contrabbandieri; sicchè questi si troverebbero nella tentazione di prendere una mancia che potrebbe essere superiore al premio che loro spetterebbe per la contravvenzione; ed in questo caso io credo che l'impulso a fare il loro dovere diminuirebbe. Quindi io crederei che si dovessero lasciare le cose come sono.

Per quello poi che riguarda la preferenza...

PRESIDENTE. Permetta che dividiamo la questione in due parti, giacchè sono due idee affatto distinte. Gli darò poi la parola dopo sull'altra parte.

Il deputato Lazzaro ha la parola.

LAZZARO. Io credo che noi nel formulare le leggi dovremmo avere di mira di moralizzare la classe degli impiegati. Queste ricompense che si danno agli impiegati i quali fanno il loro dovere non tendono a moralizzare questa classe. Io, per conseguenza, non solamente appoggio l'emendamento del deputato Plutino, ma proporrei di togliere radicalmente l'abuso, perchè io ritengo per tale il dare all'impiegato una ricompensa, oltre lo stipendio che è fissato dalla legge. Quasi quasi con ciò si verrebbe ad autorizzare la mancanza di zelo e l'inadempimento dei propri doveri. Quindi non solo, ripeto, io appoggio l'emendamento dell'onorevole deputato Plutino, ma amerei che all'impiegato non si desse alcuna di queste ricompense, oltre il suo stipendio. Sarei d'avviso che tutti questi prodotti andassero od al Governo od alle case di beneficenza.

DE CESARE, relatore. La Commissione respinge l'emendamento Plutino per le seguenti ragioni.

Quando avrete diviso il valore degli oggetti sequestrati tra lo Stato e gli impiegati, naturalmente avverrà questo che il contravventore, colpito nel contrabbando, patteggerà coll'impiegato, e gli dirà: prendetevi tre quarti del contrabbando ed una parte riservatela a me, perchè, oltre al vantaggio di una

quarta parte, io avrei l'altro di non soggiacere nè a multe, nè a pene di carcere.

Oltre di questo potrà riscattare gli oggetti allo stesso valore. In questo modo si mette il contrabbandiere in questa condizione: o il contrabbando riesce bene, ed egli avrà fatto un gran lucro in frode dello Stato; ovvero il contrabbando non riuscirà, ed allora ricomprerà gli oggetti allo stesso prezzo con cui valse ad acquistarle.

Per queste ragioni adunque credo che l'emendamento dell'onorevole Plutino debba essere rigettato.

MICHELINI. Io non sarei molto alieno di approvare l'emendamento Plutino, il quale mi sembra giusto, ma non potrei parimenti approvare che a coloro che sorprendono il contrabbando non si dia nulla.

Si dice non essere conforme a moralità il dar premio a chi sorprende o svela il contrabbando.

A me non pare fondata quest'asserzione; non ci vedo niente d'immorale. Che male c'è che chi eseguisce con zelo il suo dovere riceva premio? Come adunque il preposto delle dogane che impedisce il contrabbando è benemerito della patria, ed oh piacesse al cielo che tutti i cittadini si adoperassero nella cerchia di loro attività a tutela delle leggi! così niente impedisce che sia remunerato.

Aggiungo che in sostanza bisogna prendere gli uomini come sono: ora è innegabile che senza la speranza del premio i preposti saranno molto neglienti, e molti contrabbandi andranno impuniti, e si eseguiranno a man salva.

Di questo abbiamo un esempio evidente nella caccia. Dacchè si è voluto togliere ai carabinieri ed agli altri agenti, cui spetta sorvegliare l'esecuzione delle leggi sulla caccia, le contravvenzioni sono molto più frequenti, e vanno sempre impunite.

È egli giusto che gli uomini coscienziosi paghino il permesso di cacciare e gli altri no? Si respinga dunque l'emendamento che consiste nel dar nulla a chi sorprende il contrabbando.

Mi valgo della facoltà di parlare per proporre la soppressione delle parole: *e verificati utili*. Perciò direi: *il valore degli oggetti sequestrati sarà attribuito a coloro, ecc.*

Tutti sappiamo che senza utilità non c'è valore. Quindi le parole di cui propongo la soppressione sono non solamente superflue, ma ancora contraddicenti col resto dell'articolo.

Se gli oggetti non sono utili, non hanno valore, ed allora come volete attribuire ciò che non esiste? In sostanza, il vostro articolo dice:

« Il valore degli oggetti sequestrati e verificati avere un valore, sarà attribuito, » ecc.

Correggete per carità questa viziosa dizione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Lazzaro.

LAZZARO. Le parole dell'onorevole relatore mi hanno prodotto una penosissima impressione, perchè verrebbero ad ammettere nell'impiegati dello Stato il principio o almeno il fatto della immoralità.

Egli parte dall'ipotesi che l'uffiziale doganale, mediante una specie di convenzione, divenga complice del contrabbandiere, e come conseguenza logica ne deduce la disposizione di quest'articolo.

Ora io credo che una legge la quale si fondi sopra un principio che dobbiamo tenere lontanissimo dalla nostra mente sia legge che non risponde ai tempi nostri, nè alla moralità che sempre dobbiamo avere di mira.

Se i pubblici funzionari sono tali da essere complici dei contrabbandieri, devono essere destituiti: non c'è via di mezzo. Se noi teniamo in questo concetto gli impiegati e li

paghiamo, saremmo inconseguenti. Dobbiamo supporre onesti i nostri impiegati, altrimenti non possiamo concepire perchè si tengano al servizio dello Stato.

Ora, riconoscendo io che i nostri impiegati si debbano dallo Stato considerare come onesti, non posso ammettere che costoro divengano complici del contrabbando.

Vengo poi ad una osservazione dell'onorevole Michelini. Egli mi sembra aver detto che all'impiegato che scuopre il contrabbando convien assegnare una ricompensa. Ma, domando io, l'impiegato che scuopre il contrabbando che cosa fa? Non fa egli il proprio dovere? Se credete che lo stipendio che si dà a questi impiegati non basti perchè compiano il proprio dovere, accrescetelo; se poi credete che basti, non ci sarà bisogno, credo io, di dargli un soprappiù sul valore dei generi sequestrati. Quindi son d'avviso che quest'articolo non faccia altro che mutare la natura nobile dell'uffizio, riducendolo a mestiere interessatissimo; epper ciò dico che, se noi vogliamo moralizzare questa classe d'impiegati, questa legge nuoce a quello che noi dobbiamo aver presente, cioè alla moralità degli impiegati.

Io quindi appoggiava energicamente l'emendamento del deputato Plutino, non sperando che possa venire ammessa la mia proposta radicale, cioè che il valore degli oggetti sequestrati vada tutto a beneficio del tesoro o delle case di beneficenza.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al deputato De Cesare; però, siccome il deputato Plutino ha chiesto di parlare, io domanderei al relatore di lasciar che parli prima il deputato Plutino.

DE CESARE, relatore. Perdoni, signor presidente, ho bisogno di rispondere alle parole dell'onorevole deputato Lazzaro.

PRESIDENTE. Parli! parli!

DE CESARE, relatore. Io non ci ho colpa se l'onorevole Lazzaro ha provato una penosa impressione alle mie parole. Ci furono legislatori, i quali non vollero che nei Codici penali si mettesse una pena pel parricidio.

PRESIDENTE. Favorisca di parlare alla Camera.

DE CESARE, relatore. Ciò nullameno in tutti i Codici c'è la pena di morte pel parricida. In nessun Codice sicuramente trovate che il legislatore giudichi *a priori* che vi debba essere alcun pubblico funzionario assolutamente concussionario, ciò nullameno c'è la pena per gli impiegati concussionari. In nessun Codice penale si suppone che il funzionario pubblico debba mancare a' suoi doveri, ciò nullameno nei Codici penali sono stabilite delle pene per i pubblici funzionari; nè ciò significa demoralizzare un'amministrazione. Sono casi che si possono verificare, ed è per ciò che la legge vi provvede.

Si persuada adunque l'onorevole Lazzaro che lo stabilire una pena per i pubblici funzionari che falliscono al loro dovere non è un demoralizzare l'amministrazione, è invece un prevedere i casi di reato in cui può cadere un pubblico funzionario.

PLUTINO. L'onorevole De Cesare nel combattere la mia proposta ha detto: se noi diamo la metà ai doganieri, essi transigeranno per tre quarti.

Dico che, se abbiamo dei doganieri che transigeranno per tre quarti, transigeranno pure per l'intero contrabbando.

Considero la questione sotto un punto diverso da quello sotto il quale l'ha considerata la Commissione.

Da Malta alle coste della Calabria, da Trieste, da Corfù alle coste della Puglia, si fa il contrabbando su larga scala; non vi ha brigantino, che, giungendo da quelle parti, non porti quin-

dici, venti o trenta mila lire di contrabbando; ora, vorrete voi dare tutte queste trenta mila lire ai doganieri? Questa mi sembra una concessione eccessiva.

Il contrabbando si esercita principalmente sul tabacco, sulla polvere, sul sale, cioè sui generi di privativa, la cui vendita è limitata, e il contrabbando dà, come è sua convenienza in simili casi, forti somme ai doganieri e la sua merce passa.

È dunque un'inutile generosità quella che si vuole porre in pratica, per avere impiegati onesti.

Per ciò che riguarda la seconda parte vi rinuncio.

PRESIDENTE. Cominceremo a mettere ai voti la prima parte.

PLUTINO. Alla seconda parte rinuncio; vi rinuncio perchè l'onorevole regio commissario ha detto che il sequestro è puramente riservato ai soli generi di privativa.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Sì, perchè ha già parlato due volte.

LAZZARO. L'ho già ricordato io stesso.

Dirò che l'onorevole relatore ha spostato intieramente la quistione. Egli ha confuso la pena che s'infligge al delitto colla ricompensa che si dà al compimento d'un dovere che è già remunerato.

Ma a me sembra che siano queste due quistioni distinte. Io ammetto che la pena deve infliggersi, e che, prendendo l'uomo com'è, e riguardandolo capace di delinquere, la legge debba provvedere pel caso che il reato sia commesso. Ma qui non si tratta di ciò; si tratta di assegnare una ricompensa, e non d'infliggere una pena.

Che ci ha a fare il contrabbando scoperto col parricidio? Io non ci vedo nessuna relazione, non ci vedo nessun nesso.

Insomma quest'articolo, a parer mio, consacra una grande immoralità, sicchè conchiudo da tutto il complesso della legge, e specialmente da quest'articolo, si possa rilevare che essa sia veramente una legge da medio evo.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino propone che invece di dire: « Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sarà attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, » si dica: *la metà del valore, ecc.*; l'altra metà va allo Stato.

MANNA, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANNA, commissario regio. È necessario avvertire che quando si dice: *è attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando*, non s'intende parlare solamente dei doganieri. Il contrabbando può essere sorpreso da chiunque, dai privati, dagli agenti della forza pubblica, dai carabinieri e dalle guardie municipali. Ordinariamente sogliono essere i doganieri, ma spesso anche sono altri. Di più, nelle leggi doganali suol essere fatta distinzione tra coloro che hanno rivelato il contrabbando e coloro che lo hanno sorpreso materialmente.

Questa prima osservazione è necessaria, perchè si sappia che non si riferisce esclusivamente ai doganieri la ripartizione del valore del contrabbando.

Osservo in secondo luogo che per l'esperienza fatta finora si trova appena sufficiente per combattere il contrabbando lo abbandonare ai rivelatori ed a coloro che l'hanno sorpreso il valore quasi totale degli oggetti. In questo momento specialmente io troverei alquanto rischioso fare una novità che avesse per effetto di diminuire lo stimolo alla scoperta del contrabbando.

Prego la Camera di pensarvi molto seriamente.

Aggiungo che nel regolamento doganale, che la Camera a suo tempo esaminerà, si è stabilito come principio di abolire

da una parte la *confisca* (la quale è conservata qui solo per eccezione, trattandosi di generi di privativa), e dall'altra parte di non lasciare al tesoro dello Stato nessuna parte degli oggetti sorpresi; quasi tutto è stato attribuito agli scopritori e ai rivelatori del contrabbando; e se una piccola parte se n'è riservata, come vedranno nella legge doganale, ciò è stato per versarla nella così detta *massa* dei doganieri.

Anzi, siccome in alcune parti d'Italia vi erano certe riserve fatte per le amministrazioni superiori, queste riserve sono state abolite, ed il valore del contrabbando è stato attribuito a coloro che lo rivelano ed a coloro che lo sorprendono, salvo qualche piccola rata a quelli che sono più vicini alla forza doganale, come il capo-brigata ed il ricevitore, e salvo, come si è detto, una piccola rata per la *massa*.

Io prego la Camera di considerare se sia bene che anticipatamente, in occasione della discussione di questa legge delle private, si abbia a pregiudicare la massima stabilita per tutto l'ordinamento del servizio doganale.

Ma è soprattutto utile, ripeto, di osservare se sia ora il momento opportuno di diminuire i freni al contrabbando, diminuendo il premio a chi lo scopre e lo sorprende.

Dopo queste osservazioni, la Camera risolva quello che crede.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Plutino.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo...

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo articolo?

MICHELINI. Ho proposto la soppressione delle parole: *e verificati utili*, e già ne ho addotti i motivi.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DE CESARE, relatore. La Commissione respinge questo emendamento, e in suo nome ne dirò le ragioni. Si è detto: *verificati utili*, perchè ci sono degli oggetti che valgono poco o nulla, che non hanno alcun valore intrinseco. Per esempio, c'è un certo congegno meccanico per macinare il tabacco, che i contadini si fanno da sé stessi, il quale non vale più di tre soldi. In questo caso, che cosa dispensate agli impiegati doganali? Ci sono in provincia di Lecce molti che lavorano il tabacco con due pietre, le quali non hanno il valore di un soldo. In quest'altro caso, che cosa dispensate agli impiegati? Ecco perchè si è detto: *gli oggetti verificati utili*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Michelini, che sopprime le parole: *verificati utili*.

(Non è approvato.)

Ora il deputato Lazzaro propone la soppressione dell'intero articolo.

Debbo fargli riflettere che la prima volta che l'ha proposta io volevo metterla ai voti, prima dell'emendamento del deputato Plutino, come più larga; ma egli stesso l'ha ritirata. Siccome però qui la soppressione dell'articolo equivale alla reiezione del medesimo, il deputato Lazzaro, per ottenere il suo scopo, voterà contro l'articolo.

Pongo ai voti l'articolo 31.

(La Camera approva.)

« Art. 32. *Istruzioni disciplinari.* — Con decreto reale saranno approvate le istruzioni disciplinari per l'esecuzione della presente legge. »

GADDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Gadda ha la parola.

GADDA. Desidero una spiegazione: se, cioè, nella facoltà

che noi accordiamo al Governo con questo decreto non s'intenda compresa la facoltà di distribuire gli stipendi agli impiegati dei magazzini, nè di stabilire l'indennizzo ai rivenditori.

MANNA, commissario regio. Questo forma argomento di un'altra legge, la legge sulla tariffa dei sali e tabacchi.

CRISPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo seguente che è soppresso?

CRISPI. No, sull'articolo 52 della Commissione, che è il 51 del Ministero.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

CRISPI. Io chiederei che fosse tolta la parola *disciplinari*, e che quindi l'articolo rimanesse in questi termini:

« Con decreto reale saranno approvate le istruzioni per l'esecuzione della presente legge. »

Ne dirò i motivi.

Non è possibile adottare delle istruzioni disciplinari, senza fissare delle pene. Ora io non posso dare solamente alla Corona un'autorità così ampia, che spetta piuttosto ai poteri riuniti delle Camere e del Re.

La determinazione delle pene è una di quelle funzioni sociali che non possono distrarsi dalla sovranità nazionale. La pena è una conseguenza della mancanza all'esercizio di certi doveri.

Io so che certe volte non si è fatta la distinzione che si doveva tra le facoltà del potere esecutivo e quelle del potere legislativo, ed ho visto spessissimo, con mia meraviglia, trattate con decreti reali materie che avrebbero dovuto invece essere argomento di leggi del Parlamento.

Io spero che queste brevi osservazioni basteranno per far comprendere l'importanza della soppressione che vi chieggo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta soppressione della parola *disciplinari*?

DE CESARE, relatore. Siccome nella legge sono già indicate le pene, e poichè i regolamenti che verranno dopo, e che forse saranno anche approvati con legge dalla Camera, si riferiranno a questa legge, così si vede a che si riferisce la parola *disciplinari*. Ma io non voglio scontentare l'onorevole Crispi (*Si ride*), e quindi dico: sopprimiamo la parola *disciplinari*, tanto più che non mena a nessun risultato, anzi rende più largo il senso dell'articolo nell'interesse governativo.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta questa soppressione?

SELLA, ministro per le finanze. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare la locuzione proposta dall'onorevole Crispi, per la semplice ragione che è più larga, e più larghe riescono quindi le attribuzioni del Governo.

MICHELINI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MICHELINI. In sostanza, se il Ministero vorrà attenersi alla sola esecuzione della legge, non ha bisogno di essere specialmente autorizzato a fare un decreto apposito. Egli può farlo perchè è nelle competenze sue, anzi ne ha il dovere.

Io temo che, se ottiene questa specifica autorizzazione, egli trasmodi, egli vada al di là delle sue competenze.

Quindi, quest'articolo o è inutile, o è dannoso; ne domando la soppressione.

MANNA, commissario regio. Due parole di spiegazione.

Tutte le leggi sono accompagnate da *istruzioni*. È vero che in generale le *istruzioni* servono a provvedere all'esecuzione della legge, ma è pur vero che contengono sempre il dettaglio maggiore degli articoli della legge, e, senza fare disposizioni propriamente nuove, fanno l'applicazione pra-

tica delle massime stabilite nella legge. È ben necessario che non ci siano contraddizioni colle massime della legge, ma non può farsi a meno di esprimere e formulare quelle disposizioni più particolari e più concrete che sono virtualmente comprese nella massima, ma che bisogna sviluppare per darle vita e compimento.

Insomma le istruzioni non devono mai contraddire alle massime stabilite dalla legge, ma, come la legge sola non basta, occorre quel secondo lavoro, perchè ciascun articolo sia tradotto e sviluppato in tutte le sue conseguenze.

È il metodo antico. Non v'ha legge che non sia accompagnata dalle sue istruzioni, ed è appunto questa riserva delle *istruzioni* che permette usare nella redazione delle leggi brevità e sobrietà, e che dispensa dallo scendere alle inutili particolarità.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta dell'onorevole Michelini.

(È appoggiata.)

MICHELINI. Alle osservazioni del regio commissario, delle quali confesso di non potermi fare un esatto concetto, non dirò altro se non che non si può sfuggire da questo dilemma: o si tratta unicamente dell'esecuzione della legge, e allora non è bisogno di quest'articolo, ovvero si vuol andare al di là, ed allora la Camera non deve volerlo, e quest'articolo è dannoso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Michelini che sia soppresso l'articolo in discussione.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo colla soppressione della parola *disciplinari*, essendo questa modificazione accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato.)

L'articolo 52 è soppresso.

Do la parola al deputato Crispi, il quale desidera di ottenere uno schiarimento.

CRISPI. Nella tornata del 14 corrente la Camera dichiarava, in un ordine del giorno, che con questa legge resta indecisa la questione dell'estensione alla Sicilia e alla Capraia della privativa dei tabacchi.

La Commissione incaricata di proporvi una legge speciale per quelle isole trovò che quell'ordine del giorno non potendo vincolare l'altra parte del Parlamento, sarebbe più conveniente tradurre quell'idea in un apposito articolo da collocarsi nelle *Disposizioni transitorie*.

Quest'articolo sarebbe concepito ne' seguenti termini:

« Le disposizioni di questa legge relative alla privativa dei tabacchi non saranno applicabili alle isole di Sicilia e di Capraia, finchè non sarà provveduto con legge speciale. »

Avendo io manifestato il mio pensiero all'onorevole ministro delle finanze e al signor regio commissario, si sono mostrati consenzienti.

Tralascierò, signori, di addurre i motivi pei quali propongo quest'articolo. Esposi questi motivi in altra seduta, e, se li ripetessi, sarebbe ora un ritornar sopra una discussione che parmi già chiusa. Sono sicuro che voi vorrete accettarlo.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro per le finanze.

SELLA, ministro per le finanze. Avendo il Ministero accettato l'ordine del giorno dell'onorevole Crispi, col quale si diceva che rimaneva indecisa la questione dell'estensione della privativa dei tabacchi alle isole di Sicilia e di Capraia, e avendo accettato questo ordine del giorno con intera schiettezza di proposito che veramente la legge nulla avesse a pre-

giudicare, naturalmente io non ho nulla ad opporre a che quest'ordine del giorno riceva la sanzione di articolo di legge; ma intendiamoci bene, io non vorrei che avesse alcuno a desumere dall'adesione del Ministero all'ordine del giorno della tornata del 14, ovvero dall'accettazione di questo articolo di legge, che il Ministero o ritiri, oppure non difenda il progetto di legge per cui si viene ad estendere la privativa dei tabacchi all'isola di Sicilia, perchè, quanto a me (sebbene mi fosse facile trarmi di dosso ogni responsabilità, dacchè non son io che abbia presentato questo progetto di legge), dichiaro che non solo lo difenderò, ma che, per verità, non mi sentirei di reggere il gravissimo peso della pubblica finanza, qualora questa legge non fosse adottata.

Infatti la privativa dei tabacchi è un mezzo di far entrare danaro nelle casse pubbliche, che pure ne hanno bisogno, e un mezzo assai più facile e spedito di altre leggi o di altre imposte. Indi è che non solo non mi oppongo all'adozione del progetto di legge per cui si estende alle isole di Sicilia e di Capraia la privativa dei tabacchi, ma dichiaro sin d'ora che intendo di difenderlo con tutte le mie forze, e mi permetto sin d'ora di far preghiera agli onorevoli deputati, al cui esame è sottoposto quel progetto di legge, a voler sollecitare i loro lavori, onde la Camera possa pigliare presto una deliberazione in proposito.

PRESIDENTE. L'articolo proposto dall'onorevole deputato Crispi è una disposizione transitoria, la quale per conseguenza non può avere effetto, se non fino a che la legge definitiva sia votata, cioè finchè non sia provveduto con legge speciale.

La parola spetta al deputato Beretta.

BERETTA. Vi sono alcune disposizioni nella legge che siamo per votare, le quali vorrebbero essere applicabili alla Sicilia, quand'anche il monopolio non fosse dichiarato nella Sicilia stessa esistente a favore del Governo. Se nella coltivazione dei tabacchi si lasciano libere per ora le isole di Sicilia e di Capraia, locchè si decide con legge speciale, è pure conveniente di applicare alla Sicilia alcune disposizioni della legge che ora stiamo per votare: voglio dire che dovrebbe ritenersi applicabile egualmente il titolo II della legge attuale, cioè le disposizioni sul trasporto dei sali dai luoghi ove non vi è la privativa.

PRESIDENTE. Permetta, l'articolo proposto dal deputato Crispi si riferiva solo ai tabacchi.

BERETTA. È ben per questo che dico che anche ai tabacchi dovrebbero applicarsi le disposizioni relative ai sali.

Il titolo II accenna alle disposizioni pel trasporto dei sali dai luoghi ove non vi è la privativa: « I sali non possono essere trasportati dai luoghi del regno ove non vi è la privativa in altri dove la privativa è in vigore, » ecc. Quelle disposizioni possono essere applicate anche ai tabacchi, anzi

mi pare importantissimo che desse abbiano la loro efficacia per rispetto all'isola di Sicilia.

In conseguenza, salvo a meglio spiegare la mia opinione, ove la Commissione la combatta, e che il Governo non l'accetti, io proporrei un'aggiunta all'emendamento del deputato Crispi così concepita:

« Frattanto però si applicheranno anche in rapporto ai tabacchi le disposizioni del titolo II e quelle dell'articolo 18, numeri 1, 2 e 3 della presente legge. »

PRESIDENTE. Parendomi che questa materia richieda di essere accuratamente esaminata, e l'ora essendo già avanzata, io credo bene di differire a domani questa discussione, avvertendo che la legge è stata votata interamente, meno gli articoli 5, 13, 24, e poi la soppressione delle parole all'articolo 19: *senza licenza del Governo*. Finalmente vi sarebbe l'articolo transitorio proposto dal deputato Crispi.

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DEL 1862.

PRESIDENTE. Do la parola al ministro per le finanze per la presentazione di un progetto di legge.

SELLA, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge, per cui il Governo è autorizzato a riscuotere per il prossimo trimestre le entrate, dazi e imposte, onde fare le spese portate nel bilancio 1862.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla privativa del sale e dei tabacchi;

2° Interpellanza del deputato Valerio al ministro dei lavori pubblici sul decreto 21 novembre 1861 relativo alla ferrovia da Arezzo a quella tra Ancona e Roma.

Discussione dei progetti di legge:

3° Ordinamento delle guardie doganali;

4° Spesa straordinaria per l'esposizione internazionale di Londra;

5° Acquisto della casa Albani ad uso del Ministero della marina.